



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Gattuso	Presidente Relatore
dott. Maria Cristina Borgo	Giudice
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 13196/2023, promossa da:

(Codice CUI:) , con l'avv. MAGGIOLINI
SIMONA

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO
RESISTENTE/I

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, cittadino del Bangladesh nato nel 2000, ha impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale non ha accolto la sua domanda di protezione internazionale e complementare.

Ha quindi chiesto al Tribunale di accertare, in via principale, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 251/2007 e, in subordine, i presupposti della protezione complementare ai sensi dell'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito tramite la Commissione Territoriale né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35-*bis* comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero nonostante la formale comunicazione non è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

1.1.

Come si legge nel provvedimento impugnato il richiedente ha rappresentato quanto segue: «*di essere di nazionalità bengalese, di essere nato e di aver sempre vissuto a Sunamganj; di essere di religione musulmana e di casta Chowdhry; di non essere mai andato a scuola; di aver lavorato come pescatore e incantatore di serpenti; di avere il padre, tre fratelli e due sorelle a Sunamganj;*

Di essere di casta bade e di aver subito nel corso dell'intera esistenza difficoltà economiche derivanti dalla generale discriminazione perpetrata dalla società bengalese ai danni dei Bede;

Di aver visto aggravarsi la condizione economica a causa dell'insorgenza di problemi cardiaci in capo al padre;

Di avere deciso di lasciare il Paese di origine dando fondo a tutti i propri risparmi e a quelli lasciati in eredità dalla madre, nonché prendendo soldi in prestito, per cercare migliori condizioni lavorative;

Di avere lasciato il Bangladesh 07/12/2022 e di essere giunto in Italia il 26/12/2022;

A specifica domanda, ha espresso il timore di «vivere in condizioni economico-sociali peggiori di quelle lasciate, vista la necessità di restituire il denaro preso in prestito».

1.2.

All'esito dell'istruttoria, la Commissione ha ritenuto: «Accettata la provenienza. Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di dettaglio sul punto, che risultano non accettati i fatti posti alla base della domanda di protezione internazionale. Le dichiarazioni fornite sul punto risultano eccessivamente vaghe, generiche e prive di elementi di personalizzazione. In particolare, il richiedente non è stato in grado di fornire una ricostruzione sufficientemente circostanziata e personalizzata della propria esperienza di persona di casta bede in Bangladesh, non avendo fornito la descrizione di alcun episodio discriminatorio specifico; inoltre il richiedente, asseritamente un incantatore di serpenti, non è stato in grado di riferire nulla riguardo le tecniche che gli avrebbero consentito di addestrare e controllare tali rettili. La ricostruzione fornita risulta superficiale, nonché incoerente, avendo il richiedente riferito in un primo momento di appartenere alla casta Chowdbry e successivamente alla casta bede. Peraltro il cognome del richiedente, stando alle informazioni presenti sul punto, risulterebbe derivare da un titolo onorifico riservato a persone eminenti, circostanza che mal si concilia con l'asserita appartenenza al clan bede [La voce "Chowdbury" del Dictionary of American Family Names 2nd edition, 2022, reca "Indian (West Bengal) and Bangladeshi: status name for the head of a community or caste based on Sanskrit *çatus-four-way all-round*" + *dhuriya* (from Sanskrit *dhura burden*) i.e. 'undertaking a burden of all-round responsibility. The title was originally awarded by the Mughal emperors to persons of eminence regardless of their religious affiliation. There is a Khatri clan called Chowdbury. In some traditions the term is believed to derive from a title for a military commander controlling four different fighting forces namely navy cavalry infantry and elephant corps but this is probably no more than folk etymology.']. Occorre peraltro rilevare, inoltre, che il richiedente ha fornito elementi incoerenti e comunque non spiegati riguardo la presunta grande disponibilità economica del capo della comunità bede e la facilità con cui avrebbe ottenuto documenti di identità da parte delle autorità bengalesi».

La Commissione territoriale non ha ravvisato dunque i presupposti del rifugio e neppure elementi tali da configurare l'ipotesi di danno grave, escludendo inoltre la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della protezione complementare.

1.3.

Avverso tale decisione il richiedente asilo ha proposto ricorso, ripercorrendo il suo vissuto personale ed evidenziando il timore tuttora attuale di persecuzioni.

All'udienza dell'11/11/2025, osservato che dalla lettura degli atti emergevano indici di tratta e ritenuta la necessità di un approfondimento delle ragioni dell'allontanamento, delle modalità del viaggio, dell'eventuale presenza di debiti, delle esperienze nei Paesi di transito e delle condizioni lavorative del ricorrente, anche con riferimento all'attualità e che tale analisi andasse compiuta mediante invio in *referral* presso gli enti antitratta territorialmente competenti, si invitava il ricorrente a presentarsi presso lo Sportello Protetto istituito nel Tribunale di Bologna, Sezione Protezione Internazionale, indicando la data del 16/12/2025.

La causa veniva quindi rinviata, al fine di verificarne l'esito, all'udienza del 16/3/2026, disponendo che la stessa fosse sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

Dalla relazione in atti emerge che «Il ricorrente si è presentato e ha prestato il consenso a svolgere il colloquio; ha altresì prestato il consenso a un eventuale programma di emersione e a proporre un eventuale denuncia nei confronti del datore di lavoro. Al colloquio non era presente il difensore. Il ricorrente è al momento impegnato presso il ristorante di cucina giapponese "Fujiko", sito a Copparo. Lavora dal martedì alla domenica dalle 10 e 30 alle 14 e dalle 17 e 30 alle 22. Percepisce una retribuzione di 1400 euro. Circa 900 euro vengono erogati tramite bonifico bancario, il restante in contanti e non dichiarato in busta paga. Il ricorrente condivide un appartamento con un collega e con il proprio datore di lavoro. Riferisce di non dover pagare un canone di locazione. Il ricorrente ha contratto un debito di circa 22000 euro, ancora da estinguere e soggetto ad interessi. Il Sig. Chowdbury al momento deve restituire 7000 euro, esclusi gli interessi».

In seguito a tale colloquio presso lo Sportello Protetto, acquisito il consenso del richiedente asilo, lo stesso veniva invitato a presentarsi presso l'ente antitratta di Ferrara.

L'Ente Antitratta ha segnalato che «[l]'equipe del progetto antitratta gestito dall'associazione Centro Donna Giustizia APS (d'ora in avanti: CDG), ente convenzionato con il Comune di Ferrara per

l'attuazione dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/98, nell'ambito del progetto "Oltre la strada" promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la tutela e l'assistenza di vittime di grave sfruttamento e tratta di esseri umani, ha incontrato il richiedente, Il signor CHOWDHURY Md Mubin (Bangladesh, 01/01/2000). I colloqui sono stati effettuati in data 24/02/2026 – 04/03/2026 -05/03/2026, dopo segnalazione, in data 17/12/2025, da parte dello Sportello Protetto del Tribunale Ordinario di Bologna; presso la sede dell'Associazione CDG, alla presenza di una operatrice e di una mediatrice interculturale di lingua bangla».

Dalla relazione dell'ente antitratta in atti si legge:

«Di seguito quanto emerso dagli incontri.

La vita di Md Mubin in Bangladesh

Md Mubin viveva con il padre in Bangladesh nella città di Sunamganj, una zona di confine con l'India.

La zona è famosa per i suoi haor (grandi bacini lacustri stagionali).

Mobin viveva con il padre e la matrigna. Sua madre era morta quando lui era ancora piccolo. In famiglia erano in molti: c'erano i suoi fratelli e le sue sorelle, poi anche un fratellastro e una sorellastra.

I fratelli hanno 27 anni, 26 anni, 17 anni e 16 anni. La sorella più grande ha 30 anni e un'altra sorella ha 21 anni. La sorellastra di 8 anni e il fratellastro di 11 anni.

Mobin racconta che lui, il padre e il fratello maggiore si lavoravano la terra. Però potevano lavorare solo per circa sei mesi all'anno, perché la zona veniva regolarmente allagata.

Ha spiegato che nella parte alta, vicino al confine con l'India, c'è una grande diga. Quando la diga veniva aperta, l'acqua scendeva e inondava completamente la loro città. In quei periodi la famiglia viveva su una barca grande, perché le terre erano sommerse. Quando invece la diga veniva chiusa, l'acqua si ritirava lentamente, la terra si prosciugava e loro potevano tornare a coltivare.

Mobin appartiene all'etnia Beder nota anche come "zingari di fiume", una minoranza tradizionalmente nomade del Bangladesh. Racconta che la comunità possiede una struttura sociale, gerarchica e culturale unica, sebbene siano prevalentemente musulmani, seguono usanze tradizionali e patriarcalistiche, basata sul clan e sul nomadismo.

I suoi nonni, come molti appartenenti a questa comunità, svolgevano il lavoro tradizionale del "incantatore di serpenti, un'attività tipica dell'etnia Beder tramandata di generazione in generazione.

Anche altri membri della sua famiglia erano coinvolti in questo lavoro. Tuttavia Mobin non ha mai voluto svolgere quel lavoro, perché non si riconosceva in quella tradizione e non desiderava continuare quell'attività e quella vita da nomade nel caso non avesse più lavorato la terra.

Per i motivi sopra elencati - il rifiuto di continuare il lavoro tradizionale della sua etnia e l'impossibilità di garantirsi un futuro dignitoso – e inoltre l'etnia Beder era sempre più discriminata;

Mobin ha iniziato a pensare di lasciare il suo Paese per cambiare vita.

Nella sua città aveva conosciuto un uomo bengalese che gli aveva proposto un lavoro in Libia. In seguito, però, si è scoperto che quella persona era un trafficante.

Mobin racconta che all'interno della loro comunità esiste una gerarchia molto rispettata. Prima di partire parlò con il padre e con il fratello maggiore, perché per organizzare il viaggio servivano dei soldi: il trafficante aveva chiesto un pagamento.

Il padre e il fratello maggiore andarono quindi a parlare con il capo del gruppo etnico Beder, che nella loro comunità ha un ruolo di riferimento e di autorità. Gli spiegarono che Mobin voleva andare a lavorare in Libia e che servivano 4 lakh di taka del Bangladesh, cioè circa 4.000 euro, per poter pagare il trafficante e organizzare la partenza.

Il capo del gruppo etnico Beder chiese una garanzia per il prestito. Come garanzia, la famiglia di Mobin offrì la propria barca: potevano continuare a viverci, ma se il debito non fosse stato restituito, la barca sarebbe diventata di proprietà della Comunità.

Il rimborso doveva avvenire entro sei mesi. In caso di ritardo, erano previsti interessi di mora di circa 50.000 taka del Bangladesh (circa 500 euro).

Alla fine di tutto il suo viaggio il debito è arrivato a 26 lakh di taka, cioè circa 25.000 euro.

Con i quattro lakh Mubin ha fatto il passaporto da un signore indicato dal trafficante. Una volta pronto il passaporto, gli disse che lo avrebbe richiamato per indicargli dove andare.

Dopo circa venti giorni o un mese, il trafficante gli ha detto di recarsi a Dhaka, la capitale del Bangladesh. Il viaggio fino alla capitale è durato circa dieci ore in autobus. Era solo, i suoi famigliari non avevo i soldi per poter pagarsi il viaggio ed accompagnarlo.

Arrivato a Dhaka il metà gennaio 2022, si è poi recato all'aeroporto, come indicato dal trafficante.

Quest'ultimo gli aveva fornito un numero di telefono da chiamare una volta arrivato e l'indirizzo di un albergo dove avrebbe dovuto soggiornare a Dhaka. Il costo del soggiorno in albergo era diviso a metà ed è rimasto lì per una settimana. Successivamente è arrivato il signore che aveva contattato, con il passaporto e il visto, e Md Mubin gli ha consegnato il denaro pattuito, cioè il resto dei 4 lakh di taka.

Il viaggio e la permanenza in Libia

Questo signore lo accompagna in taxi all'aeroporto insieme ad altri due ragazzi. A metà gennaio 2022 partono: fanno diversi scali, lui non ricorda tutti i nomi delle città. Il primo scalo è in Kuwait; a ogni scalo si aggiungono altri ragazzi. Successivamente arrivano in Egitto, dove rimangono in aeroporto per 36 ore, per poi riprendere un altro volo diretto in Libia. In totale erano circa un centinaio di ragazzi.

All'aeroporto, in Libia, i controllori hanno una lista che confrontano con i documenti dei ragazzi, e questi vengono così smistati. Lui e altri quattro ragazzi vengono portati in un luogo raggiunto dopo circa quaranta minuti di macchina e accompagnati in una casa.

Md Mubin in questa casa rimane per tre giorni, ricevendo cibo solo una volta al giorno. Dopo questo periodo viene trasferita in un altro luogo a Bengasi, in Libia.

Il nuovo posto era un allevamento chiuso e recintato, con circa 200–300 capi di bestiame (capre e pecore). Qui è costretto a lavorare come pastore insieme ad altri ragazzi. Non possono uscire, dormono per terra insieme agli animali e vivono in condizioni igieniche pessime.

Dopo circa 15 giorni si ammala a causa del freddo, dell'umidità e delle condizioni sanitarie molto precarie. Non riceve cure mediche e resta malato per 15–20 giorni. Una volta guarito, rimane comunque nell'allevamento per altri cinque mesi.

Md Mubin quando aveva bisogno di medicine, vestiti e cibo, doveva chiedere i soldi alla famiglia in Bangladesh. I trasferimenti avvenivano tramite un app Bkash, il principale servizio di portafoglio digitale in Bangladesh (come per noi wallet mobile, Satispay o Apple Pay) utilizzato per inviare denaro, pagare bollette, ricaricare il telefono e ricevere rimesse dall'estero; controllata dalle stesse persone che lo gestivano, quindi non aveva autonomia economica.

Dopo sei mesi di quella situazione, chiede di poter andarsene perché non guadagnava nulla e il debito della sua famiglia continuava ad aumentare. Gli viene detto che, se vuole lavorare, può andare a Tripoli per cercare un impiego, oppure partire per l'Europa. Tuttavia, per lasciare il luogo e arrivare a Tripoli, avrebbe dovuto pagare 50.000 taka, una somma richiesta dal controllore che fungeva da intermediario con il trafficante.

Mubin è partito verso Tripoli ma è stato arrestato a un posto di blocco dalla polizia per due giorni.

Alcuni poliziotti erano corrotti e hanno contattato un uomo di nome Hatim, un libico legato alla mafia locale. Hatim è intervenuto pagando la polizia per ottenere Mubin, trattandola come "merce".

Mubin è stato portato in un CEMP dove c'erano circa 2000 altri individui, molti dei quali avevano subito la stessa sorte: erano stati venduti. Hatim ha spiegato che per essere liberato avrebbe dovuto pagare 9 lakh di taka (circa 9000 euro). Per ottenere i soldi, la persona ha dovuto chiamare la famiglia, ma veniva legata e picchiata; durante le videochiamate i rapitori volevano fare pressione sui familiari e spaventare gli altri detenuti. Era spesso tenuto nudo, legato mani e piedi, in condizioni di totale controllo.

Nel raccontare la sua storia in Libia, il ragazzo piange: il ricordo di quei momenti lo rende molto vulnerabile. I familiari non sono riusciti a pagare in tempi brevi la somma richiesta. Ha contratto gravi problemi fisici dovuti ai ripetuti calci ricevuti, alle condizioni sanitarie molto precarie, all'umidità e alla zona malsana in cui dormiva. Gli sono stati riscontrati problemi ai reni, che ancora oggi gli provocano conseguenze, tra cui segni di violenza e una incontinenza urinaria come effetto dei danni renali.

Il debito aumentava se non veniva pagato entro cinque giorni dalla richiesta; per questo è salito di altri 5 lakh di taka, cioè circa 4.500 euro. Dopo tre mesi, il debito totale era di 9.000 euro più 4.500 euro.

La famiglia non riusciva a pagare il riscatto richiesto dal trafficante. Quest'ultimo ha comunicato che, a suo parere, il ragazzo, tenuto in condizioni molto dure e con poco cibo, probabilmente non sarebbe sopravvissuto, e la famiglia era troppo povera per versare la somma richiesta. In una telefonata, il fratello ha

chiesto di rimandarlo a casa, ma gli è stato risposto che non era possibile: il costo del viaggio aereo era troppo alto, per la famiglia. Inoltre, un ritorno a piedi non era praticabile.

L'unica soluzione proposta era il trasferimento in Italia.

Il viaggio verso l'Italia

Partito in dicembre 2022 è arrivato a Lampedusa il 24/12/2022. E' rimasto in mare circa tre giorni

Per proseguire verso l'Italia, dato che Hatim aveva già deciso di farlo imbarcare, era necessario trovare altri 3 lakh di taka, cioè circa 3.000 euro, per il viaggio in barca. Di conseguenza, il debito che Mubin aveva verso la famiglia aumentò ulteriormente di 3.000 euro. La famiglia nel frattempo come da accordi con il capo villaggio ha perso la proprietà della barca, la famiglia si trova attualmente in una condizione economica di particolare difficoltà, vivendo in un'abitazione in affitto.

Il beneficiario riferisce di sostenere economicamente il nucleo familiare attraverso l'invio di parte dei propri guadagni.

Nello specifico, ha dichiarato che nei mesi di gennaio e febbraio ha inviato complessivamente circa 2.000 euro alla famiglia, destinati sia al sostegno delle spese familiari sia al pagamento parziale del debito ancora pendente.

Quando si è imbarcato, da una zona o città vicino a Tripoli, per raggiungere l'Italia, il trafficante gli ha detto: "prega Allah, o la barca si affonda oppure riesci ad arrivare in Italia, se vieni respinto e rimandato indietro, sarebbe la fine per te e per la tua famiglia".

A volte, mentre erano in mezzo al mare, il motore si fermava e non riuscivano a farlo ripartire. Durante l'avvicinamento alle coste sono stati intercettati anche dalla cosiddetta "mafia del mare" tunisina.

Fortunatamente sono arrivati in tempo gli elicotteri italiani.

Poiché le imbarcazioni non c'era soltanto la sua, una delle barche è stata intercettata dalla mafia del mare tunisina e le persone a bordo sono state catturate. Loro, invece, sono riusciti ad arrivare sulle coste di Lampedusa, perché l'arrivo dell'elicottero italiano ha fatto indietreggiare le imbarcazioni dei trafficanti tunisini.

Una volta arrivato a Lampedusa, la sua esperienza diretta di tratta si è conclusa. Tuttavia il debito contratto con la sua famiglia era ormai salito enormemente, fino a raggiungere i 25.000 euro. Ad oggi, grazie al lavoro, è riuscito a pagarne una parte, ma gli restano ancora 9.000 euro da saldare.

Dopo le diverse procedure di sbarco, viene inserito nel CAS di Copparo, gestito dalla associazione Viale K Successivamente ha dovuto lasciare il CAS perché, con l'inizio del lavoro presso il ristorante cinese, il suo reddito superava il limite minimo consentito per poter rimanere nel sistema di accoglienza.

Lavoro

Per quanto riguarda la situazione lavorativa attuale, il beneficiario riferisce di aver ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 16/12/2023. Tale contratto risulta coerente con la documentazione relativa al permesso di soggiorno attualmente in suo possesso.

Il CCNL applicato è Turismo – Pubblici Esercizi Minori (parti contraenti: FIPE Confcommercio, CGIL, CISL e UIL di categoria). La retribuzione indicata nei cedolini paga risulta in linea con le tabelle salariali previste dal suddetto contratto collettivo.

Grazie alla stabilità lavorativa raggiunta, riesce a mantenersi autonomamente e a sostenere economicamente anche la propria famiglia rimasta in Bangladesh, inviando periodicamente parte del proprio reddito.

Dal punto di vista lavorativo, il beneficiario riferisce inoltre di essere soddisfatto della propria situazione occupazionale. Dichiara di percepire una retribuzione adeguata e di poter contare su vitto e alloggio messi a disposizione dal datore di lavoro. Il beneficiario specifica tuttavia che, pur avendo la possibilità di usufruire del vitto offerto, preferisce provvedere autonomamente alla propria alimentazione, in quanto predilige consumare cibo più conforme alle proprie abitudini culturali.

Dai colloqui effettuati non sono emersi elementi o condizioni riconducibili a situazioni di sfruttamento lavorativo. Il beneficiario descrive il rapporto con il datore di lavoro come regolare e rispettoso.

Conclusioni

Alla luce della ricostruzione della vicenda personale di Md Mubin, emerge con chiarezza un percorso migratorio segnato da condizioni di estrema vulnerabilità, da una situazione di forte pressione economica e da

gravi forme di violenza e coercizione subite durante la permanenza in Libia. Il ricorrente, infatti, è stato ingannato da soggetti legati ai circuiti del traffico di migranti, privato della libertà personale, costretto a lavorare in condizioni disumane senza alcuna retribuzione, sottoposto a violenze fisiche e a pressioni nei confronti della propria famiglia per il pagamento di somme di denaro, fino ad essere di fatto venduto e trattenuto in contesti riconducibili alla criminalità organizzata. Tali circostanze delineano con evidenza una condizione di assoggettamento e sfruttamento riconducibile alle dinamiche tipiche della tratta.

Il ricorrente proviene da una zona rurale del Bangladesh, caratterizzata da condizioni ambientali estremamente difficili e da una economia agricola stagionale fortemente limitata dalle periodiche inondazioni. Appartenente alla minoranza etnica Beder, storicamente marginalizzata e oggetto di discriminazioni sociali, Md Mubin si è trovato privo di reali opportunità economiche e sociali nel proprio Paese.

La decisione di partire è maturata in un contesto di forte vulnerabilità familiare ed economica, aggravato dal ricorso ad un sistema di indebitamento interno alla comunità che ha esposto l'intero nucleo familiare ad un debito molto elevato. Tale situazione lo ha reso facilmente esposto alle reti di trafficanti.

Il racconto del ricorrente evidenzia come, una volta giunto in Libia, egli sia stato sottoposto a condizioni di grave sfruttamento e privazione della libertà personale: trattenuto in luoghi chiusi, costretto a lavorare senza retribuzione, privo di libertà di movimento, sottoposto a violenze fisiche e pressioni nei confronti della propria famiglia per l'ottenimento di somme di denaro. In seguito è stato trasferito in un contesto riconducibile ai circuiti della detenzione informale e della tratta di esseri umani, dove ha subito ulteriori violenze, minacce e richieste di riscatto. Tali esperienze hanno determinato conseguenze fisiche e psicologiche rilevanti, come dimostrato anche dai problemi di salute ancora oggi presenti.

Una volta giunto in Italia, il ricorrente ha intrapreso un percorso di progressiva integrazione, iniziando un'attività lavorativa regolare presso un ristorante. Proprio l'avvio del lavoro ha comportato l'uscita dal sistema di accoglienza, in quanto il reddito percepito superava i limiti previsti per la permanenza nel CAS.

Dall'analisi della situazione lavorativa attuale del beneficiario non emergono elementi che facciano ritenere la presenza di condizioni di sfruttamento lavorativo né di lavoro irregolare o "grigio".

Il beneficiario è inoltre in possesso della Certificazione Unica (CUD) 2025 relativa ai redditi percepiti nel 2024, documentazione che conferma la regolarità del rapporto di lavoro e l'effettiva percezione di una retribuzione conforme alle norme vigenti.

Mubin ha dimostrato una concreta volontà di inserirsi nel contesto sociale e lavorativo italiano, impegnandosi attivamente per saldare il debito contratto dalla propria famiglia durante il viaggio migratorio.

La vicenda complessiva di Md Mubin evidenzia pertanto un percorso migratorio segnato da gravi violazioni dei diritti fondamentali, da condizioni di vulnerabilità strutturale e da esperienze riconducibili ai circuiti della tratta e dello sfruttamento nel contesto libico.

Il ricorrente ha dimostrato un concreto percorso di responsabilizzazione e integrazione, mantenendosi autonomamente e contribuendo al sostegno economico della propria famiglia rimasta nel Paese di origine, anche al fine di far fronte al debito, non ancora estinto, contratto per il viaggio migratorio.».

La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.

2. In diritto.

In relazione alla domanda di protezione internazionale si deve osservare quanto segue.

2.1.

In diritto va premesso che ai sensi della Convenzione di Ginevra, della Direttiva 2011/95/UE e dell'art. 2, lettera e) del D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251 va riconosciuta la qualifica di rifugiato al «cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno (...)». All'art. 7, secondo comma del D.L.vo n. 251/07 vengono esemplificate le forme che gli atti di persecuzione possono avere chiarendo che le persecuzioni possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti

legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria. Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario provare che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa essere soggetto ad atti persecutori sufficientemente gravi, tali per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali.

2.2.

Con riguardo alla persuasività e alla coerenza interna del racconto reso dalla persona richiedente asilo, va osservato che l'art. 3 (*Esame dei fatti e delle circostanze*) del D.Lvo n. 251/07 prevede al suo primo comma (che ha recepito l'art. 4, § 1, della Direttiva) che «il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda». Il giudice deve tenere conto – *inter alia* – dell'età, della condizione sociale, dell'identità, della cittadinanza, dei luoghi di provenienza del richiedente, nonché dei motivi per cui ha presentato domanda di protezione. Tenendo conto dell'oggettiva difficoltà che spesso incontra il richiedente nel produrre prove su fatti personali lontani nel tempo e nello spazio, il quinto comma dell'art. 3 (in attuazione dell'art. § 4 della Direttiva) detta le regole per accordargli il c.d. *beneficio del dubbio*, disponendo che: «qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile».

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i contorni dell'istituto, affermando che «la valutazione di credibilità «deve essere compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, attraverso la procedimentalizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda» (Corte di cassazione Sez. I, Ordinanza n. 26960 del 05/10/2021). Riguardo, in particolare, al requisito *sub e*) per cui va verificato se «dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile», la S.C. ha evidenziato come lo stesso vada interpretato «nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all'espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente» (Corte di cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 24183 del 02/11/2020). Una volta effettuata la disamina complessiva della vicenda, «quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge» (Corte di cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020).

2.3.

In una fattispecie per molti aspetti analoga alla presente, la Corte di Cassazione ha affermato che «[i]n questi casi vi è l'obbligo per il giudice di procedere alla audizione del ricorrente e di avvalersi degli strumenti di cui dispone per far emergere il fenomeno, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, posto che alle vittime di tratta -sia essa a scopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento lavorativo- può riconoscersi ove siano soddisfatte le condizioni previste dagli art 7 e 8 o in alternativa dall'art 14 lett. b) del Dlgs 251/2007 lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria (Cass. n. 41863 del 29/12/2021 Cass. n. 24573 del 04/11/2020 n. 676; Cass. del 12/01/2022; Cass. n. 23883 del 04/08/2023)» (Corte di Cassazione, sent. 11027/2024).

La identificazione della persona vittima di tratta costituisce un obbligo a carico di tutte le autorità statali - dunque nella specie sia della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che della Autorità Giudiziaria - come stabilito dall'art. 10, par. 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dall'art. 11 par. 4 della Direttiva 2024/1712/UE).

La detta identificazione della vittima di tratta deve avvenire mediante una identificazione preliminare da parte del giudice (e, prima, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale) e quindi mediante l'identificazione formale che deve essere realizzata dalla stessa Autorità accertante o dall'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite di soggetti qualificati e autorizzati, i quali hanno specifica competenza e formazione. La Cassazione ha rilevato difatti che «l'identificazione preliminare può avvenire anche in sede giudiziale: il richiedente protezione internazionale compare innanzi alla Commissione territoriale per l'audizione e nel corso di essa, se emergono indicatori di tratta, la Commissione sospende l'esame e lo rinvia (*to referr*) ad un ente antitratta per la seconda fase, che è quella della identificazione formale e cioè la determinazione dello status di vittima (anche a prescindere dal processo penale) da parte di persone qualificate e autorizzate che pongano domande ed esaminino le circostanze al fine di identificare formalmente l'individuo quale vittima di tratta; se ciò non viene fatto in Commissione, deve provvedervi il Tribunale» (Cass. Sez. 1, ord. 28/10/2024, n. 27797).

Fra gli strumenti istruttori vi è, dunque, non solo l'audizione avanti all'Autorità accertante (Commissione territoriale) o alla Autorità Giudiziaria, ma anche lo strumento del *referral* presso un Ente Antitratta.

2.4.

Quando oggetto del procedimento sia la condizione di una persona ricorrente che possa essere stata vittima di tratta, perché così allegato dalla stessa o perché emergano comunque elementi indiziari da cui sorga il sospetto che sia stata vittima di tratta, ulteriori indicazioni in ordine ai parametri che debbono informare il giudizio di credibilità emergono dalle *Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale* elaborate nell'ambito del progetto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'UNHCR denominate *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, oltre che dalle *Linee Guida Di Protezione Internazionale* elaborate dall'UNHCR per *L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*¹.

Nel primo documento si legge che «nell'ambito di un'intervista con persone richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto. Occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità [...]. In tal senso la persona può aver fornito false generalità in una fase iniziale della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, perché, come è noto, nel contesto della tratta degli esseri umani spesso alle vittime vengono attribuite

¹ Reperibili nel sito dell'UNHCR.

generalità diverse dalle proprie per alternarne l'identità e garantirsi un pieno controllo sulle stesse [...]. La persona potrebbe inoltre non avere consapevolezza della propria condizione di vittima e trovarsi in una situazione in cui, sebbene condotta in Italia mediante soggetti o un'organizzazione dediti alla tratta di persone, ancora non ha compreso del tutto il proprio destino. In tal senso appare poco utile ragionare in termini netti tra persona "consapevole" e "non consapevole", poiché spesso si tratta di situazioni-limbo in cui la vittima sa, ma solo fino ad un certo punto, quello a cui andrà incontro ed in cui la sua libertà di scegliere è influenzata da una varietà di fattori, come ad esempio legami sociali, magico-rituali, condizione di subalternità legata al genere o all'età. Il fatto, dunque, che in una fase iniziale la persona neghi di essere vittima di tratta non deve condurre ad escludere che essa lo sia. Analogamente è opportuno approfondire dichiarazioni rese in un momento iniziale che fanno riferimento ad una pregressa situazione di sfruttamento nei paesi di transito ma che, a detta della persona richiedente, oggi sarebbe cessata: spesso le vittime di tratta sono indotte dai trafficanti a riferire solo una parte della propria vicenda ed in particolare sono incoraggiate ad esplicitare lo sfruttamento sessuale o lavorativo avvenuto in un paese di transito riferendo tuttavia di essersi "liberate" grazie a qualche benefattore incontrato casualmente. Nel caso in cui la persona sia sopravvissuta a traumi importanti, potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato» (pag. 70).

Dalle dette Linee Guida (pag. 50) si rilevano inoltre i cd. indici di tratta che possono emergere nel corso della istruttoria (anche in carenza di una specifica allegazione della persona quale vittima di tratta):

«Indicatori preliminari di tratta che emergono frequentemente nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale»

- Condizioni personali (dichiarate e/o individuate)
- Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione
- Contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari
- Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI
- Precarie condizioni di salute
- Viaggio ed esperienze nei paesi di transito (dichiarate e/o individuate)
- Donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o
- Persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro
- Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza
- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)
- Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)
- Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito
- Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare
- Mancato pagamento del viaggio
- Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio
- Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato
- Sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione

Nello specifico, le Linee Guida chiariscono che tali indicatori «devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi; sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali; per poter ritenere ragionevole che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di

tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo ravvisarne solo alcuni; devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta; devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine».

Di conseguenza, quando si sospetta che il richiedente sia stato vittima di tratta oppure quando lo stesso si definisca vittima di tratta, è necessario valutare la sua credibilità con criteri specifici rispetto a quanto accada per vagliare altri claim di protezione: «L'autorità amministrativa e il giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale [devono] svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 10 giugno 2020, n. 11170), con particolare approfondimento nelle ipotesi di più violenta aggressione della libertà e della dignità della donna, come nel caso in questione, di "vendita" della richiedente, di per sé integrante un trattamento di tipo schiavistico, esigente l'assunzione di specifiche informazioni sulla situazione delle donne nigeriane, anche considerato che spesso le vittime di tratta non denunciano le violenze subite per timore di ritorsioni (Cass. 14 novembre 2019, n. 29603)» (Corte di cassazione Sez. L, Ordinanza n. 10 del 2021).

2.4.

La definizione in ordine al fenomeno della tratta di esseri umani è stata fornita dal Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, adottato a Palermo nel 2000 e ratificato dallo Stato italiano con la Legge n.146/2006.

Ai sensi dell'art. 3 del Protocollo addizionale, la tratta di persone «indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, elaborata con lo scopo di «rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute», fornisce inoltre una definizione di tratta di esseri umani analoga a quella del Protocollo ONU e prevede, sviluppandole ulteriormente, molteplici misure di protezione e di promozione dei diritti umani delle vittime di tratta. La lotta alla tratta degli esseri umani è concepita come una priorità dall'Unione Europea, che ha definito il crimine stesso una violazione dei diritti fondamentali ed ha intrapreso nel corso degli anni numerose iniziative, di natura legislativa, strategica e finanziaria, volte a contrastare il fenomeno e a proteggere le vittime. Tra i numerosi atti di indirizzo e gli strumenti normativi che hanno affrontato il tema della tratta di esseri umani, rilevano, in particolare, la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 «concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime». Quest'ultima, nell'elencare i vari tipi di sfruttamento, ne include di nuovi, precisando che esso può comprendere, come minimo, «lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi».

Nell'ordinamento italiano la fattispecie è definita dall'art. 601 c.p. (Tratta di persone), il quale punisce «chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età». L'art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) a sua volta stabilisce che «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona».

È di particolare rilievo, infine, che nella Direttiva 2011/36/UE si definisca per la prima volta la posizione di «vulnerabilità», condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l'autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta. Trattasi di «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» (art. 2, § 2). Si precisa, altresì, che il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento è del tutto irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nella disposizione stessa (art. 2, quarto comma: «Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1»). Se la vittima è minorenne, la condotta è punita come reato di tratta di esseri umani a prescindere dal suo consenso anche in assenza di uno dei mezzi indicati (art. 2, § 5) sicché il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di minori, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone configura sempre tratta.

2.5.

Con specifico riguardo allo sfruttamento lavorativo, dalle menzionate Linee Guida dell'Unchr si rileva come la tratta non sia limitata a forme di sfruttamento sessuale, posto che «il fenomeno comprende anche, nella sua accezione minima, lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, asservimento o prelievo di organi» (§ 3); «caratteristica comune di tutte le forme di tratta è che le vittime sono trattate come merce, di proprietà dei loro sfruttatori, che hanno scarsa considerazione dei loro diritti umani e della loro dignità» (§ 4); l'Unhcr osserva la difficoltà di distinguere fra tratta e mero traffico di migranti, atteso che i criteri discretivi appaiono sfumati e labili, posto che solo nel secondo caso vi è una certa autonomia negoziale del migrante e che il rapporto cessa con la fine del trasporto, e che «i fenomeni del traffico e della tratta sono spesso strettamente correlati, poiché entrambi approfittano della vulnerabilità di persone in cerca di protezione internazionale o di accesso al mercato del lavoro all'estero»; va osservato peraltro che «i migranti irregolari che ricorrono ai servizi dei trafficanti - volontariamente ingaggiati - potrebbero anche diventare vittime di tratta, se i servizi che essi hanno originariamente chiesto si sono tramutati in situazioni di tratta basati su abuso e sfruttamento»; nonostante la distinzione da un punto di vista concettuale sia chiara, l'accertamento in concreto è dunque assai complesso.

3. Il Caso di specie

Ciò posto in ordine al generale quadro giuridico di riferimento, con riguardo al caso di specie si deve osservare quanto segue.

3.1. Credibilità della narrazione.

Dall'istruttoria condotta emerge la iniziale condizione di grave vulnerabilità economica, il grave indebitamento del ricorrente e della sua famiglia, lo stato di sfruttamento lavorativo e la condizione di soggezione psicologica cui la persona è stata a lungo sottomessa durante tutto il tragitto nella rotta dal Bangladesh, alla Libia, all'Italia.

Come si è visto, nella specie è stato disposto un *referral* presso l'ente antitratta e in seguito a diversi colloqui con operatori specializzati, è emerso che *«la decisione di partire è maturata in un contesto di forte vulnerabilità familiare ed economica, aggravato dal ricorso ad un sistema di indebitamento interno alla comunità che ha esposto l'intero nucleo familiare ad un debito molto elevato. Tale situazione lo ha reso facilmente esposto alle reti di trafficanti»*.

Il richiedente asilo ha narrato in dettaglio agli operatori, nel corso di tre colloqui (oltre a quello iniziale effettuato in tribunale presso lo Sportello Protetto), le drammatiche condizioni vissute in Libia:

«Il racconto del ricorrente evidenzia come, una volta giunto in Libia, egli sia stato sottoposto a condizioni di grave sfruttamento e privazione della libertà personale: trattenuto in luoghi chiusi, costretto a lavorare senza retribuzione, privo di libertà di movimento, sottoposto a violenze fisiche e pressioni nei confronti della propria famiglia per l'ottenimento di somme di denaro. In seguito, è stato trasferito in un contesto riconducibile ai circuiti della detenzione informale e della tratta di esseri umani, dove ha subito ulteriori violenze, minacce e richieste di riscatto.

Gli operatori che hanno raccolto la sua testimonianza in sede di *referral* rilevando che la persona è stata ceduta da un trafficante all'altro *«trattandola come "merce"». Mubin è stato portato in un CEMP dove c'erano circa 2000 altri individui, molti dei quali avevano subito la stessa sorte: erano stati venduti»*.

Ciò posto, dalle COI consultate risulta che:

Il Dipartimento degli affari esteri e del commercio australiano (DFAT) riporta che molti bengalesi, non potendo accedere al credito bancario, contraggono forme di prestito informali a causa delle quali si trovano coinvolti in un circolo che li costringe ad indebitarsi ulteriormente per onorare il debito già esistente. Coloro che non dispongono di mezzi propri possono ricorrere anche agli strozzini². Il mercato del credito informale gioca un ruolo significativo nel canalizzare i fondi ai mutuatari poveri sia nelle aree rurali sia in quelle urbane³.

Si tratta di una vasta rete di prestatori informali che offre prestiti rapidi senza la documentazione o le restrizioni che le banche richiedono. Mentre sono convenienti, questi prestiti informali giungono con tassi di interesse alti che possono intrappolare velocemente i prestatori in un circolo vizioso del debito⁴.

Nel report EASO sul Bangladesh del 2017, viene, inoltre, riportato che *“I prestatori privati di fondi hanno da tempo un posto fisso nelle comunità rurali del Bangladesh. Sebbene, in teoria, essi siano soggetti alla legge sui prestiti usurari del 1918 e alla legge sui prestatori di fondi del 1940, i tassi di interesse praticati dai prestatori*

² DFAT, Country Information Report Bangladesh, 21 Agosto 2019, p. 39, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-bangladesh.pdf>

³ The Daily Star (author: Md Main Uddin), How urban informal credit markets work in Bangladesh, Mon Jan 27, 2025 (Last update on: Mon Jan 27, 2025), <https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/how-urban-informal-credit-markets-work-bangladesh-3808941>

⁴ EASO, COI Query, Punishment for debt and protection against usury, 2 Ottobre 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BGD_118.pdf

privati sono di gran lunga superiori a quelli per il microcredito e a quelli praticati da altre banche. Molti prestatori tradizionali di fondi usano violenza e minacce per imporre il rimborso, come nel caso degli «strozzini» in altri Paesi»⁵.

A differenza delle banche, che sono regolate dal governo che stabilisce limiti all'interesse e tutele per i debitori, i prestatori informali operano al di fuori di queste regole. Questa mancanza di normativa comporta che loro possono stabilire arbitrariamente i tassi di interesse, la richiesta di garanzia, o impiegare tattiche intimidatorie per assicurarsi la restituzione⁶.

Il circolo vizioso di prestiti informali spinge molte famiglie più in fondo nella povertà, siccome il reddito che potrebbe essere speso in beni essenziali come cibo, educazione, o assistenza sanitaria è invece inghiottito dai pagamenti del debito⁷.

Lo studio realizzato dal dott. Md Main Uddin, professore e già presidente del Dipartimento di Banca e Assicurazione dell'Università di Dhaka, su dati raccolti fra luglio e ottobre 2023 tramite interviste a 400 persone che hanno fatto ricorso a prestiti informali nella città di Dhaka, ha riscontrato che tutti i rispondenti hanno preso prestiti da diverse fonti nei precedenti 12 mesi. Fra costoro, il 24% ha preso dei prestiti dai prestatori di denaro, il 13% da gruppi di profitto locale, il 7% dal prestito *dadon* (un prestito in denaro contante per la produzione dei raccolti o la fabbricazione di prodotti, che dev'essere restituito in forma di prodotto), e solo il 5% dagli orafi. Il 20% dei mutuatari ha preso in prestito dai parenti, quasi il 17% dai vicini, e almeno l'11% dagli amici. Lo studio ha anche riscontrato che il tasso di interesse medio era il 24%, con un intervallo fra lo 0 e il 250%. Dei prestiti totali, il 75% aveva il tasso di interesse inferiore o uguale al 30%. La prevalenza dei bassi tassi di interesse è dovuta al fatto che il 45% dei mutuatari ha preso prestiti dai loro parenti benestanti, vicini abbienti e amici generosi a tassi di interesse pari a zero o minimi⁸.

Fra i profili di rischio di coercizione per il debito vi sono i migranti per motivi di lavoro⁹. Molti lavoratori assumono un debito per pagare le alte commissioni di reclutamento, imposte legalmente dalle agenzie di collocamento registrate con BAIRA o illegalmente da sub-agenzie non autorizzate; ciò colloca i lavoratori nel rischio di coercizione basata sul debito.¹⁰

La maggior parte dei migranti sono lavoratori poco qualificati o non qualificati che si avvalgono di intermediari e agenzie di reclutamento private per organizzare viaggi e impieghi all'estero. I reclutatori spesso preferiscono lavoratori poco qualificati, i cui datori di lavoro in genere non coprono le commissioni, per aumentare i profitti.¹¹

Nonostante le ONG e la banca statale Probashi Kallyan Bank¹² offrano prestiti per finanziare la migrazione, molti fanno affidamento sui prestatori informali di denaro.¹³ I finanziatori informali determinano il capitale finanziabile nell'importo presumibilmente necessario al mutuatario per migrare all'estero che dovrà rimborsare attraverso le rimesse. A tal proposito i prestatori informali sono associati alla decisione migratoria. Con i prestiti vengono pagati degli "intermediari" che si

⁵ EASO, *Bangladesh- Panoramica del Paese*, Dicembre 2017, p. 75, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh-final.pdf

⁶ The Financial Express (author: Sadman Islam Hridoy, School of Business and Economics, North South University), Informal lending a debt trap, November 21, 2024, <https://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/informal-lending-a-debt-trap-1732122402>

⁷ The Financial Express (author: Sadman Islam Hridoy, School of Business and Economics, North South University), Informal lending a debt trap, November 21, 2024, <https://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/informal-lending-a-debt-trap-1732122402>

⁸ The Daily Star (author: Md Main Uddin), How urban informal credit markets work in Bangladesh, Mon Jan 27, 2025 (Last update on: Mon Jan 27, 2025), <https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/how-urban-informal-credit-markets-work-bangladesh-3808941>

⁹ USDOS, 2024 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 24 June 2024, p. 10, <https://www.ecoi.net/en/document/2111623.html>

¹⁰ USDOS, 2024 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 24 June 2024, p. 10, <https://www.ecoi.net/en/document/2111623.html>

¹¹ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

¹² Financial Express (The), The bank meant for serving migrants starts providing loans to general clients, 6 February 2021, <https://thefinancialexpress.com.bd/trade/the-bank-meant-for-serving-migrants-starts-providing-loans-to-general-clients-1612587310> (ultimo accesso 10.11.2025)

¹³ EUAA, Bangladesh Country Focus, July 2024, p. 22, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Bangladesh-Country_Focus.pdf (ultimo accesso 03.03.2025)

occupano della preparazione del viaggio e della ricerca del lavoro. I prestiti inoltre possono essere ottenuti anche dalle famiglie allargate o dai membri della comunità¹⁴.

E' stimato che più di due terzi di coloro che riescono a migrare sottoscrivono prestiti – da parenti, istituzioni finanziarie, ONG, ecc. – per pagare la loro assunzione e i costi di migrazione, con almeno un terzo che prende in prestito da prestatori irregolari i quali fanno pagare tassi di interesse esorbitanti. In altri casi, queste spese sono anticipate ai lavoratori dai datori di lavoro, e recuperate tramite detrazioni dallo stipendio durante il periodo di impiego¹⁵.

Da un report del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti del 2024 emerge che la vulnerabilità rispetto alla coercizione basata sul debito è aumentata a causa di alcune pratiche: le agenzie di reclutamento, secondo quanto riferito, hanno corrotto i funzionari per permettergli di addebitare delle commissioni per il reclutamento ai lavoratori molto più alte del massimo legale. I media hanno riportato che i funzionari di alto livello con il Bureau di Collocamento e Formazione (BMET), secondo quanto detto, hanno richiesto compensi esorbitanti per espatriare i lavoratori per false tessere di autorizzazione all'espatrio così da facilitare inesistenti impieghi negli Emirati Arabi.¹⁶

Sempre secondo lo studio del dott. Md Main Uddin del 2023, le conseguenze prevalenti dell'inadempimento del debito sono state le molestie – abuso verbale, aggressione fisica, minaccia in pubblico, e altre – dai prestatori (71%), seguiti da latitanti (14%), e perdita della garanzia (11%). Talvolta, un prestatore ha venduto la casa di un mutuatario per costringerlo a ripagare il debito. Comunque, in assenza di norme, i mercati del credito informale sono anche fortemente sfruttatori.¹⁷

Dopo una visita in Bangladesh nel periodo 31 ottobre 2022-9 novembre 2022, il Relatore Speciale sul traffico di persone, la sig.ra Mullaly, ha affermato che i lavoratori migranti tornati con debiti significativi sono a rischio di sfruttamento e affrontano ritorsioni e minacce per le difficoltà nel ripagare i debiti e assicurarsi un nuovo impiego. L'ONG Justice and Care ha riportato che il fallimento nel pagare può avere conseguenze economiche, reputazionali e fisiche severe per i migranti e le loro famiglie¹⁸. La sig.ra Mullaly ha affermato inoltre che c'è un accesso limitato ai rimedi legali dovuto a ritardi significativi, e che l'accesso al risarcimento era 'estremamente limitato'¹⁹.

L'alto indebitamento affrontato dai lavoratori che hanno contratto debiti li espone al rischio di diventare vittime della moderna schiavitù: il fallimento nel restituire questi prestiti o anticipi può avere importanti ripercussioni economiche, reputazionali e persino fisiche per loro e le loro famiglie, questi migranti possono essere costretti ad accettare condizioni lavorative di sfruttamento al fine di essere in grado di onorare i loro debiti e spesso incapaci di lasciare liberamente il loro lavoro finché il debito non è ripagato integralmente. Si sa che alcuni datori di lavoro ricorrono al debito per intrappolare i lavoratori, fabbricando o gonfiando debiti aggiuntivi dovuti quale risultato del loro impiego. Persino fra i lavoratori che migrano legalmente, il vincolo del debito li obbliga a trattenersi

¹⁴ EASO, COI Query, Punishment for debt and protection against usury, 2 Ottobre 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BGD_118.pdf

¹⁵ Justice and Care, Issue Brief – Labour migration and modern slavery victimisation: Bangladesh as a case study, June 2023, p. 4, <https://justiceandcare.org/policies-and-reports/issue-brief-labour-migration-and-modern-slavery-victimisation-bangladesh-as-a-case-study/> (ultimo accesso 03.03.2025)

¹⁶ USDOS, 2024 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 24 June 2024, p. 4, <https://www.ecoi.net/en/document/2111623.html>

Analogamente, Justice and Care, Modern Slavery - Issue Brief – 2023 - Labour migration and modern slavery victimisation: Bangladesh as a case study, June 2023, p. 2, <https://justiceandcare.org/policies-and-reports/issue-brief-labour-migration-and-modern-slavery-victimisation-bangladesh-as-a-case-study/>

¹⁷ The Daily Star (author: Md Main Uddin), How urban informal credit markets work in Bangladesh, Mon Jan 27, 2025 (Last update on: Mon Jan 27, 2025), <https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/how-urban-informal-credit-markets-work-bangladesh-3808941>

¹⁸ Justice and Care, Issue Brief – Labour migration and modern slavery victimisation: Bangladesh as a case study, June 2023, p. 1, <https://justiceandcare.org/policies-and-reports/issue-brief-labour-migration-and-modern-slavery-victimisation-bangladesh-as-a-case-study/>

¹⁹ OHCHR, Preliminary observations of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Ms Siobhán Mullaly, 9 November 2022, <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fissues%2Ftrafficking%2Fstatements%2F2022-11-08%2F20221109-com-bangladesh-sr-trafficking-en.docx&wdOrigin=BROWSELINK>; EUAA, Bangladesh Country Focus, July 2024, p. 22, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_Report_Bangladesh-Country_Focus.pdf

oltre il loro visto o a cambiare lavoro illegalmente al fine di guadagnare un salario più alto necessario a ripagare il loro debito²⁰.

Il c.d. *bonded labour*, ossia il lavoro che deriva da un debito contratto con un mediatore, costituisce una delle forme più diffuse di schiavitù moderna²¹.

Secondo l'Indice Globale di Schiavitù relativo al 2023, il Bangladesh rientra fra i 10 Paesi con i numeri stimati più alti di persone in condizioni di schiavitù moderna, con 1,2 milioni di persone²² su una popolazione totale di 164.689.000 persone (pari a 7,1 ogni mille abitanti)²³, con un punteggio di risposta del Governo pari compreso fra il 40 e il 49,9 %²⁴.

In Bangladesh è presente sia la tratta di esseri umani interna sia la tratta di esseri umani transfrontaliera²⁵.

Le donne, i bambini e gli uomini che sono vittime della tratta transnazionale si muovono fuori dai loro indirizzi rurali per andare in India, Pakistan, e Malesia, così come varie nazioni nel Medioriente²⁶. Nel caso di tratta transfrontaliera, gli uomini sono esposti a rischi non minori. Tale tratta spesso ha luogo sotto la sembianza della migrazione lavorativa²⁷.

Il primo studio nazionale sulla tratta di persone in Bangladesh ha rivelato che è documentato che alcuni bangladesi, specialmente uomini, usano le rotte del Mar Mediterraneo per viaggiare in modo irregolare in Europa, sia prima sia durante la pandemia da Covid-19 – loro sono spesso soggetti alla tratta di esseri umani²⁸.

Secondo i dati Eurostat del 2022, il Bangladesh era al quarto posto tra i paesi extra UE di provenienza delle vittime della tratta, con un totale di 227 vittime registrate²⁹. Le vittime della tratta provenienti dal Bangladesh erano principalmente di sesso maschile e soggette a sfruttamento

²⁰ Justice and Care, Issue Brief – Labour migration and modern slavery victimisation: Bangladesh as a case study, June 2023, p. 4, <https://justiceandcare.org/policies-and-reports/issue-brief-labour-migration-and-modern-slavery-victimisation-bangladesh-as-a-case-study/> (ultimo accesso 10.11.2025)

²¹ Anti-Slavery International, What is bonded labour? 2023 <https://www.antislavery.org/slavery-today/bonded-labour/>

²² WalkFree, THE GLOBAL SLAVERY INDEX 2023, <https://cdn.walkfree.org/content/uploads/2023/05/17114737/Global-Slavery-Index-2023.pdf>, p. 2 (ultimo accesso 10.11.2025)

²³ WalkFree, THE GLOBAL SLAVERY INDEX 2023, <https://cdn.walkfree.org/content/uploads/2023/05/17114737/Global-Slavery-Index-2023.pdf>, p. 68 (ultimo accesso 10.11.2025)

²⁴ WalkFree, THE GLOBAL SLAVERY INDEX 2023, <https://cdn.walkfree.org/content/uploads/2023/05/17114737/Global-Slavery-Index-2023.pdf>, p. 25, (ultimo accesso 10.11.2025)

²⁵ Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p. 17, https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

²⁶ Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p. 17, https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

²⁷ Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p. 17, https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

²⁸ Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p. 17, https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

²⁹ Eurostat, THB annual data collection, extractions based on request, 27 May 2025 citato da EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Bangladesh - Country Focus, August 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2128162/2025_08_EUAA_COI_Report_Bangladesh_Country_Focus.pdf p. 100

lavorativo.³⁰ I dati Eurostat del 2023 hanno mostrato una diminuzione delle vittime della tratta provenienti dal Bangladesh, con 203 casi registrati.³¹ Secondo l'OIM, nel 2024 il Bangladesh era la settima nazionalità più rappresentata in Libia, con il 3 % dei migranti di origine bangladesi. La maggior parte erano uomini single di età compresa tra i 20 e i 39 anni, che lavoravano principalmente come operai edili, addetti alle pulizie o camerieri.³² Nel marzo 2025, le autorità libiche hanno arrestato due cittadini bangladesi e un libico in relazione a una rete di tratta di esseri umani che operava tra la Libia e il Bangladesh.³³ A marzo, un altro capo di una rete di tratta è stato arrestato in Bangladesh. La rete aveva attirato cittadini del Bangladesh con la promessa di portarli in Italia, ma li aveva catturati e trafficati in Libia.³⁴ In Libia, le vittime della tratta sono state torturate e tenute prigioniere per ottenere un riscatto.³⁵

Molti lavoratori migranti di ritorno in Bangladesh affermano di essere stati vittime di violenza durante il loro soggiorno all'estero: tra le persone tornate nel paese, sono interessati il 54% di quelle che si trovavano in Arabia Saudita, il 16% di quelle che erano in Oman e il 9% di quelle partite per gli Emirati arabi uniti. L'organizzazione internazionale per lo sviluppo BRAC³⁶, in un'intervista rilasciata all'OFPPA il 14 giugno 2023, riferisce che in Libia, in Iran o in Turchia i Bangladesi sono talvolta rapiti e, se non rimborsano i loro debiti, torturati.³⁷ I rimpatriati intervistati hanno testimoniato di maltrattamenti che avevano subito in Libia e in Nepal³⁸. In questi paesi di destinazione, la dipendenza dal datore di lavoro è rinforzata dal sistema di *kafalah* che impone al lavoratore migrante di beneficiare di uno «sponsor», spesso il datore di lavoro, senza il quale il soggetto non può entrare nel paese, cambiare impiego o dimettersi e partire.³⁹

Risulta, inoltre, da molteplici fonti, che una volta che i migranti arrivano in un paese straniero, vengono privati del cellulare e del passaporto, e sono tagliati fuori dai contatti con l'ambasciata. La confisca dei documenti di viaggio da parte del datore di lavoro colloca anche il lavoratore in una situazione di prigionia.

Riferisce il Piano Nazionale di Azione per la Prevenzione e la Soppressione della Tratta di esseri Umani che talvolta, nel caso di migrazione lavorativa dal Bangladesh, persino quando il contratto di lavoro, il visto e i documenti di viaggio sono autentici, i cittadini all'arrivo a destinazione realizzano che invece del lavoro promesso, sono obbligati ad un ambiente lavorativo di sfruttamento con salario basso o nessun salario⁴⁰.

³⁰ EC, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the progress made in the European Union in combating trafficking in human beings (Fifth Report), 20 January 2025, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0008>, p. 7

³¹ Eurostat, THB annual data collection, extractions based on request, 27 May 2025 citato da EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Bangladesh - Country Focus, August 2025 https://www.ecoi.net/en/file/local/2128162/2025_08_EUAA_COI_Report_Bangladesh_Country_Focus.pdf p. 100

³² IOM, DTM, Profile of Migrants from Bangladesh in Libya (July 2024), 30 June 2024, <https://dtm.iom.int/reports/profile-migrants-bangladesh-libya-july-2024?close=true>

³³ Libya, Presidential Council, Stability Support Apparatus, Human Trafficking Ring Dismantled, 26 March 2025, <https://ssa.gov.ly/en/human-trafficking-ring-dismantled/>; Business Standard (The), Two Bangladeshis arrested as Libya busts human trafficking ring, 27 March 2025, <https://www.tbsnews.net/bangladesh/human-trafficking-network-between-bangladesh-and-libya-dismantled-three-arrested-1102876>

³⁴ New Age, Suspected Libya-based trafficking ringleader held, 26 April 2025, https://www.newagebd.net/post/country/263289/suspected-libya-based-trafficking-ringleader-held#google_vignette

³⁵ Dhaka Tribune, Five Bangladeshis return from Libya, 21 February 2025, <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/374353/five-bangladeshis-return-from-libya>

³⁶ <https://www.brac.net/vision-mission-values>

³⁷ OFPPA, Rapport de mission en République populaire du Bangladesh, 22 April 2024, p. 90, https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/240422_bgd_rapport_mission_v2.pdf

³⁸ OFPPA, Rapport de mission en République populaire du Bangladesh, 22 April 2024, p. 90, https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/240422_bgd_rapport_mission_v2.pdf

³⁹ ONU, Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, 22/05/2023, p. 20, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/097/04/pdf/g2309704.pdf?OpenElement>

⁴⁰ Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p.

In Bangladesh, i responsabili della tratta sono organizzati in reti operanti nelle aree rurali, villaggi e centri urbani. Le costellazioni gruppali abbracciano dalle reti vagamente strutturate a organizzazioni definite⁴¹. I reclutatori, incaricati di aprire un dialogo con le persone percepite come vulnerabili, possono essere rappresentanti delle agenzie di assunzione ed uffici di impiego⁴². Le agenzie di assunzione sono autorizzate e regolate dall'Ufficio della Manodopera, dell'Impiego e della Formazione (BMET) e dal Ministro del Benessere degli Espatriati e dell'Impiego Oltremare, tuttavia, potrebbero comunque giocare un ruolo nell'agevolare il reato, più o meno consapevolmente, abusando di doveri amministrativi ordinari, incluso acquisendo lettere di richiesta del datore di lavoro e organizzando i permessi per il lavoro e l'entrata⁴³.

Altri reclutatori usano i *dalal*. La funzione dei *dalal* è di intermediari fra coloro che cercano un lavoro e i datori di lavoro e sono spesso trovati impegnati in pratiche fraudolente legate alla migrazione lavorativa.⁴⁴ La legge del Bangladesh vieta ogni attività assuntiva senza un'autorizzazione, che i *dalal* generalmente non hanno. Tuttavia, molti pagano i *dalal* per essere messi in contatto con un datore di lavoro pronto a fornire un lavoro, o localmente o all'estero. Secondo un sondaggio sui migranti rimpatriati, l'80,6% ha fatto ricorso ai *dalal* o a collegamenti personali mentre organizzavano i loro viaggi⁴⁵.

L'elevato costo dell'immigrazione legale ha spinto alcuni potenziali migranti a rivolgersi ad agenti senza licenza, le cui promesse di percorsi alternativi per l'occupazione all'estero hanno facilitato lo sfruttamento, inclusa la tratta di esseri umani. MEWOE ha riconosciuto che i lavoratori migranti spesso pagavano compensi ai sub-agenti – o *dalal* – oltre alle commissioni di reclutamento legale. I *dalal* mettevano inoltre direttamente in contatto i lavoratori con posti di lavoro all'estero fornendo visti falsi e altra documentazione e, in alcuni casi, informazioni errate o ingannevoli sul processo di migrazione e sul lavoro nel paese di destinazione⁴⁶.

I reclutatori possono essere parenti che lavorano all'estero, membri della famiglia, o qualcuno che proviene dal luogo di lavoro⁴⁷.

Il Piano nazionale di azione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani per gli anni 2018-2022, sviluppato con il supporto tecnico dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM),⁴⁸ aggiornato per il triennio 2023-2025 afferma che il Bangladesh ha identificato

https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

⁴¹ United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) – Government of Bangladesh UNODC Research – GloACT Bangladesh (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), FIRST NATIONAL STUDY ON TRAFFICKING IN PERSONS IN BANGLADESH, Vienna 2022, p. 38, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACTII/National_TIP_Study_with_cover.pdf

⁴² United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) – Government of Bangladesh UNODC Research – GloACT Bangladesh (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), FIRST NATIONAL STUDY ON TRAFFICKING IN PERSONS IN BANGLADESH, Vienna 2022, p. 39, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACTII/National_TIP_Study_with_cover.pdf

⁴³ United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) – Government of Bangladesh UNODC Research – GloACT Bangladesh (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), FIRST NATIONAL STUDY ON TRAFFICKING IN PERSONS IN BANGLADESH, Vienna 2022, p. 39, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACTII/National_TIP_Study_with_cover.pdf

⁴⁴ United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) – Government of Bangladesh UNODC Research – GloACT Bangladesh (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), FIRST NATIONAL STUDY ON TRAFFICKING IN PERSONS IN BANGLADESH, Vienna 2022, p. 39, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACTII/National_TIP_Study_with_cover.pdf

⁴⁵ United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) – Government of Bangladesh UNODC Research – GloACT Bangladesh (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), FIRST NATIONAL STUDY ON TRAFFICKING IN PERSONS IN BANGLADESH, Vienna 2022, p. 39, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACTII/National_TIP_Study_with_cover.pdf

⁴⁶ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁴⁷ United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) – Government of Bangladesh UNODC Research – GloACT Bangladesh (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), FIRST NATIONAL STUDY ON TRAFFICKING IN PERSONS IN BANGLADESH, Vienna 2022, p. 39, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACTII/National_TIP_Study_with_cover.pdf

⁴⁸ IOM, Human Trafficking Takes Centre Stage in Bangladesh, 24 May 2019, <https://www.iom.int/news/human-trafficking-takes-centre-stage-bangladesh>

PDF Eraser Free

specificamente la povertà, l'analfabetismo, la mancanza di consapevolezza e i disastri naturali come cause critiche della tratta di esseri umani.⁴⁹ Spesso, le famiglie emarginate e le famiglie colpite da disastri naturali o disoccupazione stagionale nel Bangladesh rurale diventano facili bersagli per i trafficanti⁵⁰.

Il primo piano nazionale di studi sul TIP risalente al 2022 ha individuato tra i fattori di rischio che aumentano la vulnerabilità alla tratta di persone in Bangladesh difficoltà economiche (51%).⁵¹ La povertà e la mancanza di prospettive per la generazione di reddito possono condurre le persone ad accettare opportunità rischiose di impiego siccome il guadagno marginale potenzialmente derivato dall'opportunità eventuale di lavoro pesa sensibilmente di più rispetto al costo dell'inattività.⁵²

Nonostante il flusso verso la Libia e l'Italia sia irrisorio rispetto ai circa 500.000 cittadini del Bangladesh che ogni anno lasciano il paese per migrare verso i paesi del Golfo e la Malesia, il fenomeno verso l'Italia (i dati ufficiali segnalano «14.000 arrivi di bengalesi in Italia dalla Libia nel 2024»⁵³), è divenuto significativo per alcune aree geografiche «come Shariapour, Madipour, Poritpour e Kishervans, conosciute come centri di migrazione dove il movimento verso l'Italia è diventato comune»⁵⁴, con reti consolidate e molto flessibili, fondate sull'inganno e la violenza. La recentissima e assai approfondita indagine e analisi del marzo 2026 del percorso migratorio dal Bangladesh all'Italia, attraverso la Libia, *Navigating new corridors: the evolving route of Bangladeshi migration to Italy through Libya*, MMC Research Report⁵⁵, segnala al riguardo che

«I network di traffico sono meglio intesi non come “cartelli” monolitici, ma come strutture flessibili e modulari in cui diversi attori si specializzano in particolari segmenti del viaggio. Sulla rotta Bangladesh-Libia, questa segmentazione è chiaramente visibile: reclutamento e documentazione in Bangladesh; transito tramite UAE, Kuwait, Egitto o Siria; ingresso in Libia; spostamento all'interno della Libia; e infine partenza via mare. Ogni segmento è gestito da attori con particolari vantaggi geografici, linguistici e istituzionali».

La stessa autorevole fonte riporta che:

«i migranti bengalesi sono bersagli particolari di estorsione a causa delle loro solide reti di supporto familiare, che li rendono pagatori affidabili.

Il risultato è un'economia di protezione in cui l'estrazione finanziaria avviene in ogni fase:

- confisca di salari o documenti;
- tariffe gonfiate per cibo, sicurezza o viaggi successivi;

⁴⁹ Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p. 17,

https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

⁵⁰ Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p. 17,

https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

⁵¹ United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) – Government of Bangladesh UNODC Research – GloACT Bangladesh (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), FIRST NATIONAL STUDY ON TRAFFICKING IN PERSONS IN BANGLADESH, Vienna 2022, p. 24, <https://respect.international/wp-content/uploads/2022/11/First-National-Study-on-Trafficking-in-Persons-in-Bangladesh.pdf>

⁵² United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) – Government of Bangladesh UNODC Research – GloACT Bangladesh (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), FIRST NATIONAL STUDY ON TRAFFICKING IN PERSONS IN BANGLADESH, Vienna 2022, p. 25, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACTII/National_TIP_Study_with_cover.pdf

⁵³ <https://mixedmigration.org/>

⁵⁴ <https://mixedmigration.org/>

⁵⁵ <https://mixedmigration.org/>

- rapimenti simulati o reali per riscatto;
- periodi di detenzione in siti di trattenimento o “case del gioco”;
- lavoro forzato durante ritardi o detenzione;
- rivendita tra mediatori.

Queste pratiche riflettono un continuum tra contrabbando e tratta piuttosto che due sistemi distinti»;

«La maggior parte dei bengalesi paga tra i 10.000 e i 14.000 USD per l'intero viaggio dal Bangladesh all'Italia, con molti che alla fine spendono tra i 15.000 e i 17.000 USD a causa di estorsioni e costi aggiuntivi all'interno della Libia», sicché «la dimensione stimata dell'economia del traffico di migranti Bangladesh–Libia–Italia è di 160–190 milioni di USD all'anno», con un sistema che consente ai migranti di «entrare in Libia attraverso canali semi-regolari, facendo successivamente affidamento su reti di traffico per raggiungere l'Italia»;

sono molti i migranti che «cadono nella schiavitù per debiti e nello sfruttamento lavorativo una volta in Libia. Molti entrano senza pagare il costo totale in anticipo, essendo stati informati che possono saldare il resto dopo l'arrivo o una volta iniziato a lavorare. Invece, quando arrivano, sono costretti a lavorare sotto il controllo di mediatori o datori di lavoro per ripagare debiti di viaggio gonfiati. I salari vengono trattenuti, i movimenti limitati e i documenti d'identità confiscati. Altri sono promessi lavori e salari specifici in Libia, ma all'arrivo vengono collocati in condizioni di sfruttamento: lavori meno pagati, irregolari o addirittura non retribuiti. Alcuni vengono persino venduti ad altri mediatori o datori di lavoro, illustrando la mercificazione del lavoro all'interno dell'economia controllata dai mediatori in Libia»;

Le fonti riferiscono la «impossibilità di tornare a casa a causa del debito e della vergogna»; l'attraversamento del Mediterraneo e l'arrivo in Italia si profila allora come l'unica possibilità di salvezza: «per questi migranti, il movimento verso avanti o verso il ritorno non è un atto di opportunità ma di sopravvivenza: un tentativo di fuggire da un ciclo di violenza, sfruttamento e debito da cui i meccanismi di protezione formali non offrono alcun sollievo».

«Le “*Game Houses*” sono descritte dai migranti come la parte più pericolosa del viaggio. Fino a questo punto, i loro trafficanti bengalesi mantengono un certo controllo e possono offrire una protezione limitata. Ma dal momento in cui entrano nella *Game House*, i trafficanti libici prendono il controllo e sono generalmente descritti come brutali e imprevedibili. Se una persona passa rapidamente o subisce abusi prolungati dipende in gran parte dal caso. Alcuni migranti hanno riportato di essere stati estorti nella *Game House*, obbligati a pagare somme aggiuntive nonostante le assicurazioni dei loro facilitatori bengalesi che l'intero viaggio era già stato coperto».

Dopo il pagamento del riscatto o la fuga, molti tentano la salvezza prendendo il mare ma vengono intercettati dalla Guardia costiera libica: «Per coloro che sono intercettati, lo sbarco raramente segna la fine dell'odissea. Come dettagliato nelle sezioni precedenti, i migranti bengalesi riportano di essere rapidamente consegnati dalle forze costiere agli intermediari bengalesi che richiedono pagamenti aggiuntivi per il rilascio o il viaggio successivo».

«I migranti bengalesi affrontano rischi estesi in ogni fase del loro viaggio attraverso la Libia, dallo sfruttamento finanziario e il rapimento alla violenza sistematica e al trauma psicologico. La loro particolare vulnerabilità deriva dall'insolitamente alto livello di coinvolgimento familiare nel processo di migrazione». «I migranti bengalesi sono considerati “oro” all'interno dell'economia del traffico in Libia perché sono visti come la fonte di pagamento più affidabile»; «Quando i viaggi si fermano, a causa di checkpoint, combattimenti o cambiamenti di accordi, le condizioni peggiorano in fasi prevedibili. Il cibo viene prima ridotto, poi del tutto trattenuto, fino a quando ai migranti viene detto di pagare di più se vogliono ricominciare a mangiare o continuare a viaggiare»; «Oltre all'opportunismo quotidiano, i migranti bangladesi sono anche presi di mira da gruppi armati che ne comprendono il valore per il riscatto. I rapimenti avvengono durante il trasporto tra le località di detenzione o mentre viaggiano da e verso i luoghi di lavoro. I migranti descrivono paura costante e mobilità limitata, spesso confinati all'interno o spostati solo sotto scorta. Coloro che lavorano all'esterno partono prima dell'alba, nascosti all'interno di camion merci, e ritornano entro mezzogiorno per evitare imboscate. Nonostante queste precauzioni, i rapimenti restano frequenti. Alcuni migranti hanno riferito uomini armati che irrompono nelle loro sistemazioni di notte per sequestrarli per il riscatto»; «Nella fase finale, nelle *Game Houses*, che sono gli ultimi siti di attesa prima della partenza, i trafficanti libici chiedono abitualmente ulteriori pagamenti, anche a coloro a cui era stato detto che il loro viaggio era completamente pagato in Bangladesh. Quando le famiglie esitano, i trafficanti aumentano la pressione tramite violenza e minacce. I migranti hanno raccontato di

percosse, esecuzioni simulate e avvertimenti sul traffico di organi. Le famiglie in Bangladesh ricevono telefonate, foto o video che mostrano i loro parenti in difficoltà, accompagnati da istruzioni urgenti di inviare denaro tramite canali informali»; «I modelli osservati tra i migranti bengalesi in Libia rivelano come il *smuggling* e la tratta di esseri umani si sovrappongano frequentemente, formando parte dello stesso *continuum* di sfruttamento. Nei vari casi, gli elementi della tratta sono evidenti: reclutamento mediante inganno, abuso della vulnerabilità economica e sfruttamento attraverso il debito, la coercizione o il controllo del movimento e dei documenti di identità. Che sia presentato come un accordo di rimborso, un lavoro temporaneo o un mezzo per coprire i costi del riscatto, il meccanismo sottostante è lo stesso: il lavoro e i corpi dei migranti sono mercificati per generare profitto. All'interno dell'economia frammentata della Libia, queste pratiche sono diventate un'estensione normalizzata del sistema di *smuggling*, dove la distinzione tra facilitatore e trafficante dipende meno dal ruolo e più dal tempo e dall'intento»⁵⁶;

Riguardo in modo particolare al fenomeno della tratta di esseri umani nel percorso Bangladesh-Libia-Italia, le Coi rilevano che:

«La forma di traffico più comune identificata riguarda la coercizione basata sul debito. I migranti che non possono permettersi di pagare viaggio anticipatamente vengono informati dai facilitatori che potranno saldare il costo dopo essere arrivati in Europa. Credendo di entrare in un accordo di credito, iniziano il loro viaggio già indebitati. Quando arrivano in Libia, invece di proseguire verso l'Italia, vengono informati che devono lavorare per ripagare il loro debito di viaggio. Questo lavoro si svolge in condizioni sfruttatrici: i migranti non hanno la libertà di scegliere il datore di lavoro, i salari vengono trattenuti e il debito viene gonfiato per garantire una dipendenza continua. Ciò che inizia come un accordo di *smuggling* si trasforma in vincolo lavorativo, con il debito che serve da meccanismo di controllo»; «Un altro schema riguarda i migranti a cui viene detto che stanno viaggiando in Italia tramite canali di lavoro regolari. Questi individui entrano in Libia legalmente per via aerea e ricevono la promessa di un lavoro temporaneo mentre aspettano il loro “prossimo visto” per l'Italia. All'arrivo, i loro passaporti vengono confiscati con il pretesto di elaborare la documentazione, il che è spesso il primo segnale di traffico. Vengono messi al lavoro immediatamente, frequentemente nei settori delle costruzioni o dei servizi, ma non ricevono alcun pagamento. Col tempo, viene loro comunicato che sono stati “venduti” a un altro datore di lavoro o intermediario. In un caso riportato, sette migranti sono stati venduti collettivamente per 17.000 dollari USA; il nuovo gestore ha richiesto 12.000 dollari USA per persona per assicurare la loro liberazione. Tali transazioni dimostrano un mercato di rivendita umana, dove i migranti sono trattati come beni commerciabili all'interno dell'economia informale del lavoro in Libia»; «Una forma ulteriore di sfruttamento si verifica quando i migranti vengono rapiti o detenuti per il riscatto. Mentre le famiglie a casa negoziano i pagamenti, i prigionieri sono costretti a lavorare, spesso in agricoltura, nell'edilizia o come manodopera, per coprire le loro spese di vita o come punizione per ritardi nei pagamenti. Questa pratica sfuma la linea tra detenzione e sfruttamento del lavoro, integrando le pratiche di traffico all'interno del più ampio sistema libico di estorsione basata sul riscatto»; «Sebbene la violenza aperta non venga sempre utilizzata, la struttura di questo sistema costituisce coercizione. I migranti hanno già investito molto per raggiungere la Libia e non possono semplicemente abbandonare l'accordo senza perdere tutto ciò che hanno pagato. Il loro status irregolare li lascia senza protezione legale o la possibilità di cercare un lavoro alternativo. I mediatori sfruttano questa vulnerabilità per mantenere il controllo sulla loro manodopera ed estrarre pagamenti continui»; «Questo schema riflette gli elementi fondamentali della tratta a fini di sfruttamento lavorativo come definita dal Protocollo di Palermo: reclutamento tramite inganno, movimento attraverso le frontiere con false promesse e sfruttamento tramite abuso della vulnerabilità e controllo del lavoro. L'inganno all'origine (promettere un lavoro che non esiste), insieme alla coercizione economica e alla trattenuta dei salari alla destinazione, trasforma ciò che inizia come traffico in una relazione di tratta. L'assenza di restrizioni fisiche non diminuisce la natura sfruttatrice del sistema; il controllo viene esercitato attraverso la dipendenza, l'indebitamento e la costante minaccia della privazione»⁵⁷.

⁵⁶ <https://mixedmigration.org/>

⁵⁷ <https://mixedmigration.org/>

Alla luce del confronto fra le dichiarazioni rese durante il *referral* e le Coi sopra menzionate si deve rilevare, dunque, come dall'esame delle circostanze e delle modalità del viaggio che hanno condotto il richiedente asilo in Libia e poi in Italia emergano numerosi e univoci elementi riconducibili al fenomeno della tratta di esseri umani.

Alla stregua dei parametri sopra menzionati di cui all'art. 3, co. 5, D.L.vo n. 251/2007, le dichiarazioni appaiono difatti credibili in relazione al suo reclutamento, finalizzato allo sfruttamento lavorativo. Considerato quanto premesso in via generale in ordine alla credibilità della narrazione del richiedente asilo sottoposto a tratta e l'inquadramento generale del fenomeno della tratta di esseri umani, si deve osservare invero come nel caso di specie emergano numerosi elementi caratterizzanti la pratica di tratta di esseri umani, coincidenti con le indicazioni fornite nelle sopracitate Linee Guida della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dell'Unhcr. In particolare, il ricorrente ha reso una narrazione coerente quanto al reclutamento ed al successivo viaggio migratorio, il quale si caratterizza per una modalità di esposizione del percorso migratorio che trova riscontro nelle menzionate Linee Guida Unhcr sulla *Identificazione delle vittime di tratta*.

I numerosi indicatori esplorati nella diffusa relazione dell'Ente Anti-Tratta rimandano indubbiamente a una situazione di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo. Emerge il suo diretto coinvolgimento in una tratta organizzata dal Bangladesh alla Libia che coinvolge migliaia di vittime, secondo modalità che sono purtroppo ormai ben note in letteratura⁵⁸.

L'Ente Antitratta ha dunque condivisibilmente concluso che:

«Alla luce della ricostruzione della vicenda personale di Md Mubin, emerge con chiarezza un percorso migratorio segnato da condizioni di estrema vulnerabilità, da una situazione di forte pressione economica e da gravi forme di violenza e coercizione subite durante la permanenza in Libia.

Il ricorrente, infatti, è stato ingannato da soggetti legati ai circuiti del traffico di migranti, privato della libertà personale, costretto a lavorare in condizioni disumane senza alcuna retribuzione, sottoposto a violenze fisiche e a pressioni nei confronti della propria famiglia per il pagamento di somme di denaro, fino ad essere di fatto venduto e trattenuto in contesti riconducibili alla criminalità organizzata.

Tali circostanze delineano con evidenza una condizione di assoggettamento e sfruttamento riconducibile alle dinamiche tipiche della tratta».

All'esito dell'esame di credibilità deve ritenersi accertata, dunque, la persecuzione passata, posto che l'essere ridotto in condizioni di soggezione quale vittima di tratta configura una violazione grave di diritti fondamentali inderogabili, quali l'integrità fisica, la libertà personale e, soprattutto, la dignità personale, sicché la persona è stata oggetto di atti di natura persecutoria.

3.3. Motivi di persecuzione: appartenenza a gruppo sociale.

Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie in termini di sussistenza o meno di un nesso fra il pericolo di futura persecuzione e uno dei cinque motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra per la qualifica come «rifugiato», il Collegio ritiene che, nel caso in esame, il motivo sia da individuarsi nell'appartenenza del ricorrente al gruppo sociale delle persone che sono state vittime di tratta in ragione di una loro specifica vulnerabilità dovuta alla condizione di «schiavi del debito».

Con riferimento alla definizione di particolare gruppo sociale, l'art. 10, par. 1, lettera d) della Direttiva Qualifiche (Dir. 2011/95/UE) definisce particolare gruppo sociale quello i cui membri «condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come

⁵⁸ <https://mixedmigration.org/>

diverso dalla società circostante». Tale formulazione è stata recepita dalla legge italiana all'art. 8 lettera d) del D. Lgs. 251 del 2007. Nella formulazione italiana, tuttavia, i due tratti caratteristici non si debbono necessariamente sommare, posto che la norma dispone che «particolare gruppo sociale è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, *ovvero* quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante» (enfasi aggiunta).

Il particolare gruppo sociale è definito, dunque, da due elementi: a) una caratteristica innata condivisa o una storia comune che non può essere mutata (...); b) un'identità distinta basata sulla percezione di una diversità da parte della società circostante. Tali due caratteristiche secondo il diritto italiano non sono cumulative, in conformità peraltro alle indicazioni dell'Unhcr, oltre che della più autorevole dottrina internazionale, che come noto è sul punto assai critica rispetto all'approccio cumulativo che sembra presupposto dalla Corte di Giustizia, sia pure con affermazioni *obiter dicta* (sentenza del 7/11/2013 X e Y, e Z *v. Minister voor Immigratie en Asiel*, C-199/12 a C-201/12).

Nella fattispecie qui in esame ricorrono in ogni caso entrambe le caratteristiche, ossia a) una storia comune a molte persone vulnerabili in analoghe situazioni per condizione sociale e familiare, che non può essere mutata, le quali b) incontrano ostacoli nell'ottenere protezione in un contesto nel quale sono emarginate e considerate differenti.

Come condivisibilmente osservato dall'Unhcr nelle menzionate Linee Guida sulle vittime di tratta, al § 39, si deve invero rilevare che:

«Coloro che sono stati vittima di tratta in passato potrebbero anche essere considerati come un gruppo sociale basato sulla caratteristica immutabile, comune e storica dell'essere stati vittime di tratta. Una società potrebbe inoltre, in base al contesto, considerare le persone che sono state vittime di tratta come un gruppo riconoscibile all'interno di quella società. Particolari gruppi sociali possono tuttavia non essere definiti esclusivamente dalla persecuzione che i membri del gruppo soffrono o da un comune timore di persecuzione. Dovrebbe pertanto essere notato come è la passata esperienza di tratta che costituisce uno degli elementi che definisce il gruppo in simili casi, piuttosto che la futura persecuzione attualmente temuta nella forma di emarginazione, punizione, ritorsione o nuova esperienza di tratta. In tali situazioni, il gruppo pertanto non sarebbe definito unicamente dal suo timore di una futura persecuzione».

La condizione del richiedente asilo, accertata come visto mediante *referral*, integra indubbiamente una condizione di appartenenza al gruppo sociale delle vittime di tratta, portatrici della specifica vulnerabilità conseguente alla condizione di forte e insuperabile indebitamento, e gli atti di persecuzione cui potrebbe essere esposto in futuro sono, come si vedrà, specificamente correlati a tale appartenenza, sicché sussiste il nesso con uno dei cinque motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra e dal Ceas.

5. Valutazione del rischio.

Quanto alla necessaria valutazione della fondatezza del rischio di una futura persecuzione in caso di rientro nel paese d'origine, che configura dunque non un giudizio sui fatti pregressi e sulla pregressa appartenenza al gruppo sociale, ma un giudizio prognostico volto verso il futuro, va tenuto presente che l'avere subito persecuzioni costituisce giuridicamente una presunzione semplice di un rischio futuro (art. 3, co. 4 D.lvo 251/2007: «Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni *costituisce un serio indizio* della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, *salvo che* si individuino *elementi o motivi* per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non

sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine», enfasi aggiunte).

Va pure rammentato che il rischio in materia di protezione internazionale non si configura in termini di alta probabilità, ma di concreta ed effettiva possibilità, non meramente ipotetica. Soprattutto quando il rischio riguarda atti persecutori di particolare gravità, deve ritenersi giuridicamente rilevante anche una soglia non elevatissima.

A fronte di tale presunzione *iuris tantum*, che trova fondamento nel diritto dell'Unione, il Collegio non rinvia nel caso di specie «elementi o motivi» che inducano ad assumere che tale rischio sia oggi scemato e che ulteriori atti persecutori non si ripeteranno.

Con riguardo al rischio per chi rientra in Bangladesh dopo essere stato vittima di tratta, avere subito gravi atti persecutori e con una condizione presente di vulnerabilità soggettiva dovuta all'indebitamento, a pessime condizioni economiche e a profili di vulnerabilità psico-fisica, le COI riferiscono quanto segue.

In un report governativo del 2018, si afferma che il lavoro sui casi di giustizia e assistenza ha rivelato che, a causa della mancanza di tempo nel fornire un programma di riabilitazione completo, le vittime spesso ricorrono al *retrafficking* /remigrazione. Nei villaggi rurali del Bangladesh ci sono pochissime opportunità di lavoro e scarse possibilità di autoimpiego, il che influisce negativamente sulla reintegrazione delle vittime⁵⁹.

Alcuni rimpatriati non vedono alcuna prospettiva realistica di estinguere i propri debiti senza emigrare nuovamente o senza far emigrare un membro della famiglia. Questo è particolarmente vero quando i debiti sono enormi⁶⁰.

Il primo studio nazionale sul TIP (*Trafficking in persons*) ha affermato che le vittime che scappano da situazioni di tratta spesso affrontano difficoltà nel ritornare a casa e sembra che evitino attivamente di essere identificati come vittime a causa dello stigma sociale⁶¹.

Similmente, riferisce l'OPFRA che i lavoratori migranti che ritornano in Bangladesh prematuramente, prima di aver potuto ripagare il loro debito, pongono la loro famiglia in una situazione di grande precarietà e sono costretti a restituire i loro debiti mentre si trovano senza lavoro e talvolta non hanno ricevuto il loro salario all'estero. In caso di fallimento della loro migrazione, possono essere accusati dalla loro famiglia di aver sprecato il denaro ed essere costretti a ripartire⁶².

Risulta, altresì, che la situazione del rimpatriato può anche essere resa più difficile a causa dell'eccessivo debito e dello stigma. Spesso, tali persone rimangono vulnerabili al rischio di essere ritratte⁶³.

Il *re-trafficking* risulta un rischio collegato anche all'assenza di protezione per coloro che sono fuggiti dalla tratta⁶⁴.

⁵⁹ Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p. 12,

https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

⁶⁰ IOM, The Hurdle of Debt on Returnees' Journey to Sustainable Reintegration, 17 febbraio 2023 <https://weblog.iom.int/hurdle-debt-returnees-journey-sustainable-reintegration>

⁶¹ United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) – Government of Bangladesh UNODC Research – GloACT Bangladesh (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants), FIRST NATIONAL STUDY ON TRAFFICKING IN PERSONS IN BANGLADESH, Vienna 2022, p. 30, https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACTII/National_TIP_Study_with_cover.pdf

⁶² France, OPFRA, Rapport de mission en République populaire du Bangladesh, 22 April 2024, p. 91, https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/240422_bgd_rapport_mission_v2.pdf

⁶³ Ufficio Immigrazione di ARCI nazionale, Rapporto di ricerca COI Realizzato dall'Ufficio Immigrazione di ARCI nazionale, Informazioni sulla protezione statale disponibile per le vittime di tratta lavorativa all'estero, aggiornato al 18 aprile 2023, <https://www.jumamap.it/wp-content/uploads/Bangladesh-informazioni-sulla-protezione-per-vittime-di-tratta-e-fenomeni-stigmatizzazione-del-migrante-di-ritorno-aprile-2023-1.pdf>

⁶⁴ Confederazione Svizzera-Cooperazione internazionale, Ashshash – for men and women who have escaped trafficking, project from 01.09.2015 - 31.07.2023,

Con riferimento al legame fra rischio di nuova tratta (cd. *re-trafficking*) e difficoltà economiche, secondo l'agenzia di stampa Reuters, i sopravvissuti trovano specialmente duro superare le perdite del lavoro o un ribasso del reddito, perché molti combattono con un trauma o una perdita di fiducia in se stessi ⁶⁵. *‘Spesso si abbattono facilmente. Ho visto sopravvissuti lasciare le fabbriche a causa della pressione intensa’*, ha detto Tariqul Islam, il direttore di Justice and Care per il Bangladesh, che lavora sulle misure anti-tratta. ⁶⁶ *‘Loro poi confidano in persone che danno loro false speranze di fare denaro facile. Ecco dove giace il pericolo di re-trafficking’* ⁶⁷.

Riassumendo, dalle informazioni acquisite e sinora esposte emerge in sintesi che:

- oltre i due terzi di coloro che migrano dal Bangladesh sottoscrivono prestiti
- l'alto indebitamento affrontato dai lavoratori li espone al rischio di diventare vittime di moderna schiavitù
- il Bangladesh rientra fra i 10 Paesi con i numeri stimati più alti di persone in condizioni di schiavitù moderna, con 1,2 milioni di persone
- in Bangladesh è presente sia la tratta di esseri umani interna sia la tratta di esseri umani transfrontaliera
- in Bangladesh, i responsabili della tratta sono organizzati in reti operanti nelle aree rurali, villaggi e centri urbani

In modo specifico, con riguardo al rischio di *re-trafficking* in caso di pregressa soggezione a tratta di essere umani, le COI rilevano che:

- i lavoratori migranti che ritornano in Bangladesh prima di aver potuto ripagare il loro debito, pongono la loro famiglia in una situazione di grande precarietà
- la situazione del rimpatriato può anche essere resa più difficile a causa dell'eccessivo debito e dello stigma.
- spesso, tali persone rimangono vulnerabili al rischio di essere ri-trattate
- Alcuni rimpatriati non vedono alcuna prospettiva realistica di estinguere i propri debiti senza emigrare nuovamente.
- le vittime che scappano da situazioni di tratta spesso affrontano difficoltà nel ritornare a casa e sembra che evitino attivamente di essere identificati come vittime a causa dello stigma sociale.

Nel caso specifico, il richiedente asilo proviene sicuramente da un contesto economico e sociale gravemente depresso, non ha estinto il debito, appartiene a una minoranza etnica esposta a discriminazioni, presenta esiti psico fisici delle violenze subite.

Gli operatori dell'Ente Antitratta hanno riferito difatti che è stato accertato che:

«Il ricorrente proviene da una zona rurale del Bangladesh, caratterizzata da condizioni ambientali estremamente difficili e da una economia agricola stagionale fortemente limitata dalle periodiche inondazioni. Appartenente alla minoranza etnica Beder, storicamente marginalizzata e oggetto di discriminazioni sociali, Md Mubin si è trovato privo di reali opportunità economiche e sociali nel proprio Paese».

«La decisione di partire è maturata in un contesto di forte vulnerabilità familiare ed economica, aggravato dal ricorso ad un sistema di indebitamento interno alla comunità che ha esposto l'intero nucleo familiare ad un debito molto elevato. Tale situazione lo ha reso facilmente esposto alle reti di trafficanti».

Gli stessi operatori dell'Ente Antitratta hanno pure sottolineato che il richiedente asilo presenta tuttora esiti psico-fisici:

https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/laender/bangladesh.olddesign.par2_projectfilter_page3.html/content/deza/projects/SDC/en/2014/7F08654/phase1.html?oldPagePath=/content/deza/en/home/laender/bangladesh.html

⁶⁵ Reuters (author: Naimul Karim), 'Twice trafficked? COVID-19 fuels fears for survivors in Bangladesh', December 8, 2020 <https://www.reuters.com/article/world/twice-trafficked-covid-19-fuels-fears-for-survivors-in-bangladesh-idUSKBN28105W/>

⁶⁶ Reuters (author: Naimul Karim), 'Twice trafficked? COVID-19 fuels fears for survivors in Bangladesh', December 8, 2020 <https://www.reuters.com/article/world/twice-trafficked-covid-19-fuels-fears-for-survivors-in-bangladesh-idUSKBN28105W/>

⁶⁷ Reuters (author: Naimul Karim), 'Twice trafficked? COVID-19 fuels fears for survivors in Bangladesh', December 8, 2020 <https://www.reuters.com/article/world/twice-trafficked-covid-19-fuels-fears-for-survivors-in-bangladesh-idUSKBN28105W/>

«Tali esperienze hanno determinato conseguenze fisiche e psicologiche rilevanti, come dimostrato anche dai problemi di salute ancora oggi presenti»; «Gli sono stati riscontrati problemi ai reni, che ancora oggi gli provocano conseguenze, tra cui segni di violenze e una incontinenza urinaria come effetto dei danni renali».

In esito al raffronto fra la storia personale del richiedente asilo e le COI, ad avviso del Collegio si deve dare atto che non emergono «elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno».

Vi è, anzi, evidenza, affermata nelle COI acquisite, di un elevato rischio che una persona come il richiedente asilo, soggettivamente vulnerabile, priva di risorse e da tempo fuori dal paese, il quale è stato già in passato vittima di tratta e presenta tuttora esiti psico-fisici di tale esperienza, possa divenirne nuovamente vittima. La sua condizione di persona vulnerabile, difatti, è oggi aggravata rispetto al passato, quando è comunque già divenuto vittima di persecuzione, attesi i debiti, la rovina economica della famiglia, gli esiti psico-fisici evidenziati dall'Ente Antitratta.

Il rischio futuro non si configura come un rischio generico incombente su ogni persona che versi in Bangladesh in precarie condizioni economiche, ma come un rischio specificamente connesso con la pregressa vicenda di tratta, sicché appare manifesto il nesso con la sua appartenenza al gruppo sociale.

6. Responsabili della persecuzione.

Ai fini del riconoscimento dell'invocata protezione internazionale è indispensabile che il rischio di persecuzione provenga da: 1) lo Stato; 2) partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti privati, a condizione che lo Stato non possa o non voglia fornire protezione.

Gli stessi gruppi criminali che hanno già trafficato la persona trascinandola in Libia in condizione di «moderna schiavitù», o comunque gruppi criminali operanti nello stesso mercato del traffico di essere umani, i quali operano in verosimile collegamento con la rete di usurai operanti sul territorio bengalese, debbono essere identificati come responsabili della futura persecuzione.

Non è indispensabile a tale riguardo la specifica identificazione di un solo responsabile della futura persecuzione.

Così come accade in caso di grave rischio persecutorio incombente su una minoranza etnica, linguistica o sessuale, non a causa di una diretta minaccia dello Stato ma di un avverso contesto sociale in cui è probabile che la persona sia esposto ad atti persecutori, anche in caso di vittima di tratta non è indispensabile identificare lo specifico gruppo criminale che potrà rendersi autore degli atti criminali, apparendo pienamente confacente il sicuro accertamento che la persona è esposta in modo effettivo ad un rischio persecutorio proveniente da più agenti, allo stato non singolarmente identificabili.

7. Protezione interna.

Trattandosi di gruppi criminali privati, va rilevato come nel Paese del richiedente lo Stato non è in grado di offrire protezione interna. Riguardo, infatti, alla disponibilità in Bangladesh di idonea protezione interna da parte dello Stato, che sia effettiva e durevole, dalle COI acquisite si rileva quanto segue:

Rispetto al fenomeno della tratta, nel 2012 è stata approvata dal Bangladesh la Legge sulla Prevenzione e la Repressione della Tratta di Esseri Umani (Prevention and Suppression of Human Trafficking Act - PSHTA), contenente le seguenti definizioni:

Tratta di esseri umani (human trafficking): la tratta di esseri umani significa la vendita o l'acquisto, l'assunzione o il ricevimento, l'espulsione o il trasferimento, l'invio o il confinamento o il nascondere sia all'interno sia all'esterno del territorio del Bangladesh di qualsiasi persona per lo scopo di sfruttamento sessuale o di oppressione, sfruttamento lavorativo o qualsiasi altra forma di

sfruttamento o oppressione tramite i mezzi di: a) minaccia o uso della forza, o; b) inganno, o abuso della sua vulnerabilità socio-economica o ambientale o di altri tipi, o; c) dazione o ricevimento di denaro o beneficio per ottenere il consenso di una persona ad avere il controllo su di lui o su di lei;

“Vincolo del debito (debt-bondage)” indica la condizione che sorge dalla promessa fatta da una persona circa il suo servizio personale o il suo lavoro come garanzia per un debito effettivamente dovuto o illegittimamente preteso come dovuto da quella persona, ma il valore del servizio o del lavoro non è considerato a pagamento del debito, o il servizio o il lavoro è illimitato;

“Lavoro forzato o servizio” indica ogni lavoro o servizio che è preteso da qualsiasi persona sotto la minaccia di perdere o di ricevere un pregiudizio alla vita, alla libertà, ai diritti, alla proprietà o alla reputazione di una persona.⁶⁸

Riporta il report del 2025 del Dipartimento di Stato degli USA relative alla tratta di persone che il Prevention and Suppression of Human Trafficking Act (PSHTA) del 2012 ha reso penalmente rilevanti la tratta sessuale e la tratta lavorativa e ha previsto pene da cinque anni di detenzione all'ergastolo e una multa non inferiore a 50.000 Taka bangladesi (BDT) (\$442.48)⁶⁹.

Il lavoro forzato è stato trattato come un reato distinto con pene previste più lievi da cinque a 12 anni di detenzione e una multa non inferiore a 50.000 BDT (\$442.48)⁷⁰. La predetta fonte ha affermato che queste pene erano sufficientemente severe e, con riferimento alla tratta sessuale, proporzionate a quelle prescritte per altri gravi reati, come il rapimento⁷¹.

Il Bangladesh ha poi adottato un piano nazionale di azione per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani per gli anni 2018-2022, la cui implementazione è stata segnata dalla pandemia da Covid-19⁷², poi aggiornato per il triennio 2023-2025, con l'obiettivo di rivolgersi sia alla tratta di esseri umani interna sia a quella transnazionale e la previsione di cinque aree di azione: prevenzione della tratta di esseri umani, protezione olistica delle vittime di tratta, azioni penali verso i trafficanti, collaborazione e assistenza legale transnazionale, e monitoraggio e valutazione⁷³.

Secondo il report anzidetto, il Governo del Bangladesh non rispetta pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta ma sta facendo sforzi significativi per farlo. Il governo ha dimostrato soprattutto sforzi crescenti rispetto al periodo oggetto di precedente resoconto; pertanto, il Bangladesh è rimasto sul Tier 2.⁷⁴ Nei report TIP (Trafficking in Persons) degli anni 2018, 2019 e 2020, il Bangladesh era stato classificato Tier-2 Watch list⁷⁵.

⁶⁸ The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012 (Act no. 3 of 2012), 20 Febr 2012, p. 2-6, <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2012/en/101859>

⁶⁹ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁷⁰ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁷¹ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁷² Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p. 12, https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

⁷³ Government of the People's Republic of Bangladesh - Ministry of Home Affairs - Public Security Division, National Plan of Action for Prevention and Suppression of Human Trafficking 2018-2022 (Updated to 2023 - 2025), Dhaka, 2023, p. 13, https://mhpsd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mhpsd.portal.gov.bd/publications/f1cea6bc_35b6_443c_8445_c96a54214bb5/NPA%20updated%20to%202023%20-%202025.pdf

⁷⁴ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁷⁵ A riguardo, spiega il giornale The Daily Star che il TIP (Trafficking In Person) degli USA è diviso in tre categorie: Tier-1, Tier-2, Tier-2 Watch list, e Tier-3. Tier-1 indica la migliore posizione per contrastare la tratta di persone, mentre Tier-3 is è la posizione più bassa. Qualsiasi paese che finisca nella categoria Tier-3 affronta sanzioni circa l'assistenza allo sviluppo. Il report TIP del 2022 è il 22esimo numero e copre 188 paesi, inclusi gli Stati Uniti The Daily Star, "Bangladesh making efforts to end trafficking, yet to meet basic standards", Wed Jul 20, 2022, <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/bangladesh-making-efforts-eradicate-trafficking-yet-make-minimal-requirements-3074726>

Il report TIP del 2025 indica che gli sforzi fatti dal Bangladesh hanno compreso l'aumento delle indagini, delle azioni penali, e delle condanne contro gli sfruttatori⁷⁶ e l'adozione di linee guida sull'identificazione delle vittime⁷⁷.

Il 28 febbraio 2024 l'Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine (UNODC), sotto la cornice del Global Action against Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants ([GLO.ACT-Bangladesh](#)), ha consegnato il disegno delle Linee Guida per le decisioni per contrastare la tratta di persone umane al Ministro della Legge, della Giustizia e degli Affari Parlamentari⁷⁸.

Secondo il Report TIP 2025, il governo ha anche modificato la sua politica sui lavoratori migranti oltremare per portare gli agenti di collocamento sotto un controllo maggiore, in tal modo aumentando la responsabilità. In aggiunta, il governo ha depositato risorse in un fondo di compensazione delle vittime di tratta⁷⁹. Tuttavia, il governo non ha raggiunto gli standard minimi in diverse aree chiave⁸⁰. Il governo non ha adottato passi adeguati per colpire i crimini di tratta interni o il coinvolgimento dei funzionari e le autorità hanno continuato a confondere la tratta di esseri umani con il traffico di migranti⁸¹.

L'Overseas Employment and Migrants Act del 2013 ha criminalizzato il reclutamento fraudolento e le commissioni di reclutamento illecite; tuttavia, il governo ha continuato a fissare commissioni di reclutamento legali a tassi compresi tra 85.000 e 262.000 BDT (714-2.201 dollari), sufficientemente elevati da rendere molti lavoratori migranti indebitati e vulnerabili alla tratta attraverso la coercizione basata sul debito, e molti migranti hanno pagato più delle tariffe legalmente consentite⁸².

La Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) supervisionava oltre 2.200 agenzie di reclutamento autorizzate e riscuoteva le relative commissioni. MEWOE ha l'autorità di registrare i *dalal di reclutamento* e richiede agli intermediari di registrare subagenti e rappresentanti; tuttavia, il governo non ha riferito in che modo monitorasse il rispetto delle norme⁸³.

La Fondazione Reuters riferisce che Shariful Hasan, che guida BRAC, il gruppo di aiuto del dipartimento della migrazione bangladese, ha detto che lo Stato non ha un sistema appropriato per sostenere gli emigranti che fanno ritorno: *“Tutte le nostre politiche sono concentrate sul mandare le persone all'estero. Noi non abbiamo neppure un sistema che può contare il numero totale di emigranti che ritornano ogni anno”*⁸⁴.

Abu Bakar Siddique, l'impiegato statale che guida il lavoro anti-sfruttamento del Ministero degli Interni, ha riconosciuto che il governo ha bisogno di sviluppare un sistema di sostegno per gli emigranti che fanno ritorno. *“Per ora, ciò che facciamo è assicurarci che le vittime raggiungano le loro famiglie”, ha detto. “Con il tipo di capacità che abbiamo, questo è ciò che è possibile”*⁸⁵.

Rispetto ai debiti contratti per la migrazione, l'autorizzazione e la regolazione delle agenzie di reclutamento e la disposizione di accesso ai rimedi per lavoratori migranti sono stati un obiettivo

⁷⁶ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁷⁷ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁷⁸ UNODC, GLO.ACT-Bangladesh Collaborates with Ministry of Law, Justice, and Parliamentary Affairs to Develop Sentencing Guidelines for Countering Trafficking in Persons, 28 february 2024, <https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/glo-act3/Countries/glo-act-bangladesh-collaborates-with-ministry-of-law--justice--and-parliamentary-affairs-to-develop-sentencing-guidelines-for-countering-trafficking-in-persons.html>

⁷⁹ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁸⁰ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁸¹ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁸² USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁸³ USDOS - US Department of State: 2025 Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 29 September 2025 <https://www.ecoi.net/en/document/2130521.html>

⁸⁴ Reuters (Naimul Karim), 'Broken dreams' - Bangladesh's returning migrants struggle at home, July 2, 2019, <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-trafficking-libya-idUSKCN1TX00Z/>

⁸⁵ Reuters (Naimul Karim), 'Broken dreams' - Bangladesh's returning migrants struggle at home, July 2, 2019, <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-trafficking-libya-idUSKCN1TX00Z/>

centrale della legge Overseas Employment and Migrants Act (2013), implementata dalla Expatriates' Welfare and Overseas Employment Policy (2016), dalle regole Overseas Employment and Migrant Rules (2017) e dalla legge Wage Earners' Welfare Board Act (2018)⁸⁶. A riguardo, il Bangladesh ha adottato una piattaforma di monitoraggio del reclutamento digitale: il Sistema di Gestione dell'Informazione delle Agenzie di Reclutamento (RAIMS), gestito dall'Ufficio della Manodopera, dell'Impiego e della Formazione del Bangladesh (Bangladesh Bureau of Manpower - BMET), con il supporto finanziario dell'Agenzia Svizzera per lo Sviluppo e la Cooperazione (SDC) e il supporto tecnico dell'ILO in Bangladesh. Ha lo scopo di creare un impiego più trasparente e un processo di monitoraggio del reclutamento con una migliore supervisione delle agenzie di reclutamento. A partire dal 2023, ci sono più di 1300 agenzie di reclutamento registrate sulla piattaforma RAIMS. La centralizzazione del monitoraggio dell'agenzia di reclutamento privata attraverso il sistema RAIMS permette un'identificazione più rapida delle irregolarità nel reclutamento.⁸⁷

Citando un altro studio, una Query di EASO del 2018, riporta come in Bangladesh vi sia un senso di impunità molto alto, tale per cui i cittadini non hanno fiducia nella magistratura e nelle istituzioni in generale. Pertanto, mentre i prestatori del circuito formale o istituzionale accettano il rischio di non veder ripagato il proprio debito tramite azioni legali, i prestatori informali, come i *mahajan*, cercano di ottenere la restituzione delle somme tramite violenza o minacce⁸⁸.

Per queste fattispecie è improbabile il ricorso alla giurisdizione anche per l'eccessiva durata del processo. Pertanto la risoluzione è lasciata alle parti che potrebbero ricorrere alla violenza. Secondo la stessa fonte, "Nel caso in cui il progetto di migrazione e l'invio delle rimesse non si realizzino, si può verificare una situazione di recupero forzato del credito oppure gli stessi prestatori possono ritenere più vantaggioso concedere al debitore (nel frattempo rientrato) un'ulteriore fonte di finanziamento per intraprendere un altro viaggio [...] "⁸⁹. I prestatori, specialmente coloro che hanno opzioni limitate, spesso si sentono indifesi, dato che non c'è azione legale disponibile per loro per rinegoziare o ristrutturare questi debiti⁹⁰.

Come visto, secondo le COI acquisite il Governo del Bangladesh «non rispetta pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta ma sta facendo sforzi significativi per farlo».

Com'è noto, nella materia della protezione internazionale non assume rilievo la *due diligence* delle Autorità ma l'effettiva e concreta capacità di assicurare piena e durevole protezione interna da atti persecutori. Le COI sopra menzionate danno atto degli sforzi del Governo attuale, ma non rassicurano sull'effettività della protezione. La circostanza che vi sia attualmente una verosimile volontà di combattere la tratta di esseri umani non coincide, allo stato, con una effettiva capacità delle Autorità di assicurare effettiva e duratura protezione, sicché in Bangladesh il fenomeno della tratta e del *re-trafficking* assume tuttora proporzioni estremamente preoccupanti.

8. Conclusioni.

Si deve ritenere che in caso di rientro nel Paese d'origine il ricorrente sia esposto ad un severo rischio di subire emarginazione, discriminazione o una punizione da parte dei creditori

⁸⁶ UN, Visit to Bangladesh - Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Siobhán Mullally, A/HRC/53/28/Add.1, 28 April 2023, p. 3, <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5328add1-visit-bangladesh-report-special-rapporteur-trafficking>

⁸⁷ ILO, Bangladesh: Digitised management of recruitment agencies, November 2024, https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-11/EN_Promising%20practices_Bangladesh.pdf, p. 2 (ultimo accesso: 04.03.2025)

⁸⁸ EASO, COI Query, Punishment for debt and protection against usury, 2 Ottobre 2018, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BGD_118.pdf

⁸⁹ DFAT, Country Information Report Bangladesh, 21 Agosto 2019, p. 39, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-bangladesh.pdf>

⁹⁰ The Financial Express (author: Sadman Islam Hridoy, School of Business and Economics, North South University), Informal lending a debt trap, November 21, 2024, <https://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/informal-lending-a-debt-trap-1732122402>

e, soprattutto, che il medesimo a causa della sua vulnerabilità possa divenire nuovamente vittima di trafficanti senza scrupoli ed è pure accertato che le Autorità non siano in grado di prevenire tale rischio.

Alla luce di tutto quanto sopra è altresì provato il nesso fra tale rischio e il motivo dell'appartenenza al gruppo sociale delle vittime di tratta con profili di vulnerabilità specifica connessi al *debt bondage*. Come noto, il nesso richiesto dalla Convenzione di Ginevra non ha natura strettamente causale, apparendo la condizione soddisfatta, per dottrina unanime, ogniquale volta vi sia comunque una connessione, un legame, fra il rischio e uno dei cinque motivi convenzionali, anche se gli stessi non configurano la causa unica o principale del pericolo. In ogni caso, nel caso specifico il nesso fra la condizione di appartenenza al gruppo delle vittime di tratta con profili di vulnerabilità specifica connessi al *debt bondage* e il pericolo concreto e specifico di *re-trafficking* è, come sottolineato dalle COI acquisite – diretto e univoco.

Si deve pure evidenziare, pur non assumendo rilievo specifico ai fini del giudizio, che il ricorrente in Italia ha gettato le basi per una stabile integrazione (come dimostrato anche dalla stabile integrazione lavorativa, data da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dal guadagno di modesti redditi come da estratto conto previdenziale e ulteriore documentazione, in atti, e attestato dallo stesso Ente Antitratta) sicché il pericolo di una grave lesione dei suoi diritti fondamentali appare vieppiù aggravato.

In conclusione, nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale al ricorrente, vittima di tratta, con il riconoscimento dello status di rifugiato.

9.

Attesa la novità delle questioni in fatto e in diritto, apparendo la decisione fondata su informazioni desumibili da informazioni rese dalla richiedente asilo nel corso del giudizio e da fonti anche recentissime e dovendosi dare applicazione di normativa entrata in vigore dopo il rigetto da parte dell'amministrazione resistente e dopo la stessa proposizione del ricorso, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs 25/08, in accoglimento del ricorso,

RICONOSCE al ricorrente lo *status* di rifugiato;

DICHIARA le spese integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20 marzo 2026.

Il Presidente est.

Marco Gattuso